Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Venerdì, 22 dicembre 1933 - ANNO XII — Numero 295

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il Loro abbonamento versando il corrispondente importo nel c/c postale 1-2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1933, n. **1696.**
Disciplina della preparazione e del commercio del vermut.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare disposizioni per disciplinare la produzione del vino vermut;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il nome di « vermut » è riservato al prodotto ottenuto dall'aggiunta, a vino genuino di produzione nazionale, di sostanze aromatiche e amaricanti permesse dalle vigenti disposizioni per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, e avente contenuto in alcool e in zuccheri nei limiti seguenti:

a) non meno del 15,5 per cento di alcool in volume e non meno del 13 per cento in peso di zuccheri complessivi, calcolati, dopo inversione del saccarosio, come zucchero invertito, per il vermut normale, sia rosso che bianco;

b) non meno del 18 per cento di alcool in volume e non più del 4 per cento in peso di zuccheri complessivi, calcolati, dopo inversione del saccarosio, come zucchero invertito, per il vermut secco.

Nella preparazione dei vermut sono consentiti l'aggiunta di saccarosio e di alcool etilico rettificato e puro e la colorazione con caramello di saccarosio o zucchero bruciato.

Il volume delle sostanze aggiunte (sostanze aromatiche e amaricanti, alcool, saccarosio, caramello) non deve superare il 30 per cento del prodotto finito, che deve presentarsi limpido.

Le disposizioni del presente articolo, per quanto riguarda la genuinità del vino base ed il contenuto in alcool, in zuccheri ed in sostanze aggiunte, si applicano anche ai vermut importati dall'estero.

Art. 2.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire, di concerto coi Ministeri delle finanze e delle corporazioni, la preparazione di vermut, destinati all'esportazione, aventi limiti percentuali di contenuto in alcool, in zuccheri e in sostanze aggiunte, diversi da quelli indicati nel precedente articolo e contenenti altre sostanze aggiunte sempre quando i prodotti, così confezionati, risultino rispondenti alla legislazione vigente negli Stati cui sono destinati. L'aggiunta di tali sostanze deve essere fatta sotto la vigilanza degli agenti di finanza e i vermut che le contengono debbono essere spediti dalle fabbriche direttamente all'estero o a depositi doganali, in imballaggi suggellati dagli stessi agenti ed accompagnati da bolletta di cauzione.

Art. 3.

A partire dal 1° maggio 1934, la produzione a scopo di vendita del vermut è consentita a coloro che ne abbiano ottenuta apposita licenza, da rilasciarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle corporazioni, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

La licenza è annuale, e il rilascio è subordinato al pagamento di un diritto, a favore dell'erario, nella misura di lire cento per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione non superi mille ettolitri all'anno, di lire duecento per gli stabilimenti aventi potenzialità produttiva da oltre mille fino a duemila ettolitri all'anno e di lire cinquecento per gli stabilimenti di potenzialità produttiva superiore a duemila ettolitri all'anno.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle corporazioni, può sospendere o revocare la

licenza, nei casi di infrazione alle disposizioni del presente decreto e a quelle che saranno stabilite nel regolamento, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste nell'art. 5. Contro il provvedimento di sospensione o di revoca della licenza non è ammesso alcun gravame.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alla produzione del vermut nei punti franchi e nelle zone franche.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può tuttavia, di concerto con quelli delle corporazioni e delle finanze, autorizzare, in speciali circostanze e sotto l'osservanza di determinate condizioni, deroghe all'obbligo dell'impiego di vino base di produzione nazionale. Il vermut così prodotto non potrà essere qualificato italiano ed i recipienti che lo contengono non dovranno recare alcuna indicazione che possa farlo ritenere di produzione italiana.

Art. 5

Chiunque pone in vendita, vende o mette altrimenti in commercio, col nome di vermut, prodotti non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto, è punito con la multa da L. 50 a L. 200 per ogni ettolitro di prodotto posto in vendita o venduto. In ogni caso, la multa non sarà inferiore a L. 500.

Chiunque, a scopo di vendita, produce vermut senza avere ottenuto la autorizzazione di cui all'art. 3 è punito con la multa da L. 2000 a L. 10.000.

Chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio sostanze qualificate come atte a produrre artificialmente od a sofisticare i vermut è punito con la multa da L. 2000 a L. 10.000. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene, senza giustificato motivo, nelle cantine, nei depositi, nei magazzini e negli esercizi di vendita all'ingrosso e al minuto, sostanze atte a sofisticare i vermut.

Art. 6.

Il presente decreto, le cui disposizioni, tranne quella dell'art. 3, entrano in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale,* sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 114. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 novembre 1933, n. **1697.**

Approvazione dell'elenco dei decreti Reali dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale, e dell'elenco dei decreti Reali che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del proprio decreto 2 settembre 1932, numero 1293, col quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico 24 settembre 1931, n. 1256, riguardante la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito elenco dei decreti Reali, da emanarsi su proposta del Nostro Ministro per l'agricoltura e le foreste, dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

È del pari approvato l'unito elenco dei decreti Reali, da emanarsi su proposta del Nostro Ministro per l'agricoltura e le foreste, i quali non devono essere inseriti nella Raccolta ufficiale suddetta, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 108. — MANCINI.

Elenco dei decreti Reali di cui devesi fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale.

1. — Decreti relativi alla nomina dei commissari per la liquidazione degli usi civici nel Regno e dei commissari aggiunti.

2. — Decreti relativi ad approvazione di ordinanze emesse dai commissari per la liquidazione degli usi civici nel Regno per la omologazione degli atti riguardanti la legittimazione delle usurpazioni di terre demaniali comunali e la quotizzazione dei demani comunali.

3. — Decreti relativi ai ricorsi avverso provvedimenti Reali per la legittimazione di terre demaniali usurpate e per quotizzazione di demani.

4. — Decreti relativi all'approvazione degli statuti delle Stazioni sperimentali agrarie.

5. — Decreti relativi allo scioglimento dell'amministrazione ordinaria ed alla nomina di commissari straordinari per gli Enti di diritto pubblico esplicanti attività nel campo del-

l'agricoltura e sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. — Decreti Reali che concedono la garanzia statale alle obbligazioni emesse da Consorzi od Enti morali (art. 81 del R. decreto-legge 13 febbraio 1933).

7. — Decreti relativi alla erezione in ente morale delle Casse comunali di credito agrario di nuova istituzione.

8. — Decreti relativi alla istituzione di Casse di risparmio, di Monti di pietà di prima categoria ed alla costituzione delle Federazioni fra gli Enti predetti.

9. — Decreti relativi all'approvazione o modificazione degli statuti delle Casse di risparmio, dei Monti di pietà di prima categoria e delle Federazioni fra gli Enti predetti.

10. — Decreti relativi allo scioglimento ed alla liquidazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria ed allo scioglimento delle Federazioni fra gli Enti predetti.

11. — Decreti relativi alla fusione di Casse di risparmio e di Monti di pietà di prima categoria.

12. — Decreti relativi alla istituzione di Borse per la contrattazione delle merci.

13. — Decreti relativi alle variazioni dei contributi ai Consorzi dei rimboscamenti costituiti a norma dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

14. — Decreti relativi a modificazioni degli organici del personale e delle norme del regolamento interno del personale stesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

ACERBO.

Elenco dei decreti Reali che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale.

1. — Decreti relativi al riconoscimento giuridico delle Associazioni agrarie esistenti di fatto.

2. — Decreti relativi alla erezione in ente morale ed all'approvazione o modificazione degli statuti di enti di diritto pubblico esplicanti attività nel campo agricolo e sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. — Decreti Reali di costituzione, di soppressione, di raggruppamento delle amministrazioni dei Consorzi e di modificazione dei relativi confini territoriali, a termini degli articoli 55, 56, 62 del R. decreto legge 13 febbraio 1933, n. 215.

4. — Decreti Reali di costituzione e di approvazione di statuti di enti morali agenti nell'orbita della bonifica e creati a termini dell'art. 2 del Codice civile.

5. — Decreti Reali di autorizzazione ad emettere un unico titolo di credito da parte di più Consorzi, a termini dell'articolo 76 del citato decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

6. — Decreto che approva lo statuto dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari.

7. — Decreti relativi alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti dei Monti di pietà di prima categoria, e, quando sia previsto, delle Casse di risparmio.

8. — Decreti relativi allo scioglimento dei Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio, dei Monti di pietà di prima categoria e delle Federazioni costituite fra gli Istituti predetti, ed alla nomina dei Regi commissari presso gli Enti di cui trattasi.

9. — Decreti emanati in applicazione dell'art. 21 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali e agrarie per lo scioglimento e la liquidazione d'ufficio delle Casse medesime.

10. — Decreti relativi a nomine, promozioni, aspettative, disponibilità, dimissioni, dispense e provvedimenti disciplinari riguardanti lo stato degli ufficiali della Milizia nazionale forestale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

ACERBO.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. **1698.**
Sostegno del mercato del riso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare provvedimenti atti a rendere più efficiente l'attività dell'Ente Nazionale Risi, nell'interesse della produzione risicola nazionale;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, sono assegnati all'Ente Nazionale Risi cinque milioni di lire.

La spesa relativa farà carico ad un apposito capitolo che, con decreto del Ministro per le finanze, sarà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura e le foreste per l'esercizio 1933-1934.

Art. 2.

La gestione dei cinque milioni di cui all'art. 1 formerà oggetto di una contabilità separata, sottoposta alla revisione del Ministero delle finanze e di quello dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 128. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1933, n. **1699.**
Nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, convertito con la legge 12 gennaio 1933, n. 48;
Vista la legge 29 dicembre 1932, n. 2036;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di adottare nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, con sede in Roma, l'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano, avente per oggetto la vendita, per conto dei produttori e nel loro interesse comune, degli zolfi grezzi (fusi) ottenuti dalla lavorazione di tutte le miniere esistenti nel Regno.

A tal fine è affidata esclusivamente all'Ufficio predetto la vendita degli stocks di zolfi grezzi (fusi) esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto, che a tale data siano ancora di proprietà dei rispettivi produttori, e la vendita degli zolfi grezzi (fusi) di nuova produzione.

La vendita degli stocks avrà la precedenza sulla vendita degli zolfi di nuova produzione.

L'Ufficio vende gli zolfi grezzi direttamente a mezzo di agenzie o di speciali organizzazioni all'uopo delegate.

Saranno rispettate e lasciate alla libera esecuzione dei produttori o loro aventi causa, nel loro esclusivo interesse, quelle vendite di zolfi grezzi già prodotti o da produrre che, a giudizio insindacabile dell'Ufficio, risultino concluse in data anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto.

Sarà altresì lasciata libera la rivendita degli zolfi di cui al precedente comma.

La durata dell'Ufficio è fissata fino al 31 luglio 1940.

Art. 2.

L'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano ha personalità giuridica ed è amministrato da un Consiglio composto da un presidente e da sei membri, tutti nominati dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ufficio.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un vice-presidente scelto nel seno del Consiglio dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze.

Quattro dei sei membri sono scelti fra i concessionari o esercenti di miniere di zolfo, e un quinto membro su designazione del Banco di Sicilia e della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele II per le provincie siciliane.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica quattro anni.

Il Consiglio, per il disbrigo degli affari correnti, elegge nel proprio seno un Comitato esecutivo composto, oltre che dal presidente, dal vice presidente e da un altro membro.

Un Collegio di tre sindaci esercita presso l'Ufficio funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci sono nominati dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze e durano in carica due anni.

Art. 3.

Agli effetti di quanto è stabilito nel precedente art. 1 ogni produttore di zolfo grezzo deve porre la propria merce a disposizione dell'Ufficio, secondo le prescrizioni che saranno date dall'Ufficio stesso.

L'Ufficio potrà autorizzare i singoli produttori sia a custodire la merce in propri magazzini sotto il controllo dell'Ufficio, sia a depositare la merce in comunione presso magazzini generali, che saranno designati dall'Ufficio, già esistenti o da costituirsi agli effetti del presente decreto.

Nel primo caso, le spese di magazzino, di assicurazione e di controllo della merce saranno sostenute dal produttore interessato. Nel secondo caso dette spese saranno anticipate dall'Ufficio e ripartite a fine d'esercizio fra tutti i produttori interessati, in proporzione delle quantità di zolfo da ciascuno di essi depositate nei magazzini generali durante il medesimo esercizio.

Il produttore che contravvenga alle disposizioni date dall'Ufficio è punito con l'ammenda fino alle lire diecimila.

Art. 4.

Ove la merce sia depositata presso magazzini generali, questi devono all'atto del deposito rilasciare al depositante una fede di deposito rappresentativa degli zolfi ricevuti in custodia, con le seguenti indicazioni:

a) il nome, il cognome e la paternità del depositante;
b) la data in cui ha luogo il deposito;
c) la miniera da cui proviene lo zolfo depositato;
d) la quantità e la qualità dello zolfo depositato;
e) il valore presuntivamente attribuito, per ogni tonnellata metrica, alle diverse qualità degli zolfi depositati.

Il valore di cui alla lettera *e)* (prezzo provvisorio) è riferito alla merce posta su vagone alla stazione del porto di imbarco. Esso è determinato con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio, ma la deliberazione non ha effetto se non in seguito all'approvazione del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze.

Agli zolfi che, alla data di pubblicazione del presente decreto, siano rappresentati da fedi di deposito emesse dal Consorzio per i magazzini generali della Sicilia, e che siano tuttora di proprietà dei rispettivi produttori, s'intende assegnato il prezzo provvisorio stabilito, con le norme di cui sopra, dal Consiglio di amministrazione con la sua prima deliberazione in materia.

Ove la merce sia messa a disposizione dell'Ufficio in magazzini del produttore, l'Ufficio a mezzo di propri funzionari accerterà la quantità e la qualità dello zolfo, e controllerà i movimenti giornalieri di entrata ed uscita, dandone nota al produttore interessato.

A detta merce sarà attribuito il valore presuntivo di cui alla lettera *e)* del presente articolo, sotto deduzione dello importo delle spese occorrenti per il trasporto della merce stessa al più vicino porto d'imbarco.

Art. 5.

Per gli zolfi la cui vendita è affidata all'Ufficio e che anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto siano stati costituiti in pegno o comunque vincolati, il pegno od il vincolo è trasferito alle fedi di deposito che saranno emesse per detti zolfi.

Nel caso che tali titoli siano stati già emessi dal Consorzio per i magazzini generali della Sicilia, anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, il pegno od il vincolo continua a sussistere nella forma attuale, ma si

intende trasferito al prezzo che, per gli zolfi rappresentati da detti titoli, sarà distribuito dall'Ufficio.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio, sarà stabilito il contingente annuo di produzione che ciascun produttore potrà emettere a disposizione dell'Ufficio, per la vendita.

Tale contingente sarà stabilito non oltre il mese di giugno di ciascun anno, per l'esercizio immediatamente successivo, avuto riguardo alle condizioni generali del mercato zolfifero, e alle quantità di zolfo già esistenti nel Regno.

Ove lo Stato conceda la garenzia del prezzo a termini del successivo art. 10, il contingente assegnato a ciascun produttore non potrà superare la quota di cui al secondo e terzo comma dello stesso articolo.

Per il primo esercizio il contingente di produzione sarà applicato *pro rata* a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto; gli stocks esistenti a tale data non saranno compresi nel contingente; ma ove sia per essere concessa nel detto primo esercizio la garenzia di prezzo di cui all'art. 10, essa potrà essere estesa anche a detti stocks, in quanto questi siano ancora di proprietà dei rispettivi produttori.

È fatto divieto all'Ufficio di accettare la messa a disposizione per la vendita, ed ai magazzini generali di ricevere in consegna quantità di zolfo eccedenti il contingente di produzione assegnato ai singoli produttori in ciascun esercizio.

Art. 7.

In relazione a quanto è disposto nell'art. 3, l'Ufficio aprirà conti individuali per ciascun produttore.

La quantità complessiva dello zolfo venduto e consegnato in ciascun esercizio sarà ripartita, alla fine del medesimo esercizio, fra i singoli produttori in proporzione dei contingenti di produzione stabiliti ai sensi del precedente art. 6.

Se la quantità di zolfo da ciascun produttore messa a disposizione dell'Ufficio fosse inferiore alla quota di ripartizione delle vendite assegnata al medesimo produttore come sopra, la differenza sarà ripartita fra gli altri produttori in proporzione dei rispettivi contingenti di produzione.

Nel primo esercizio si farà luogo alla ripartizione delle vendite sulla base dei contingenti di produzione, dopo che siano state coperte con le vendite e consegne le quantità di zolfo costituenti gli stocks di cui al secondo comma dello art. 1.

Art. 8.

Salva l'osservanza delle norme relative alle spese di magazzino, di assicurazione e di controllo contenute nel precedente art. 3, il ricavo complessivo delle vendite eseguite in ciascun esercizio, al netto di ogni altra spesa, sarà distribuito a fine d'esercizio ai singoli produttori in proporzione delle quote di vendita loro assegnate, e secondo le diverse qualità degli zolfi.

Per i produttori che abbiano depositato in comunione lo zolfo in magazzini generali saranno legittimati a riscuotere il predetto ricavo netto i portatori delle rispettive fedi di deposito, secondo l'ordine cronologico delle fedi intestate a ciascun produttore.

Sul ricavo netto che si presume potrà essere conseguito a fine d'esercizio, l'Ufficio potrà corrispondere acconti in misura non superiore al prezzo provvisorio, nei limiti delle quantità vendute e consegnate.

Art. 9.

L'esercizio finanziario dell'Ufficio ha inizio il 1° agosto di ciascun anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo. Alla fine di ciascun esercizio, e non più tardi del mese di ottobre, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio rende il conto della propria gestione accompagnandolo con una relazione illustrativa.

Il primo esercizio, peraltro, decorre dalla entrata in vigore del presente decreto, e termina il 31 luglio 1934.

Il conto, che deve dimostrare il ricavo complessivo delle vendite eseguite e tutte le spese sostenute nell'esercizio stesso per lo svolgimento delle funzioni affidate all'Ufficio, non è definitivo se non dopo l'approvazione del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze.

Art. 10.

Limitatamente ad una quantità di produzione da determinarsi come appresso per ciascun produttore, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio, questo in particolari ed eccezionali contingenze, può essere autorizzato, con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le corporazioni e con il Ministro per le finanze, a garentire per un periodo che sarà di volta in volta fissato nel decreto stesso, e non oltre il 31 luglio 1935, ai produttori interessati la liquidazione di un prezzo minimo per tonnellata.

La detta quantità non potrà superare, per ciascun produttore siciliano, la quota, proporzionale al periodo di garenzia, della produzione delle rispettive miniere calcolata sulla media degli ultimi tre esercizi del disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (dal 1929-1930 al 1931-1932).

Per i produttori del Continente la quota è determinata come sopra, sulla media della produzione delle rispettive miniere nel triennio 1930-1932.

Se il ricavo netto definitivo per tonnellata risultante dalla liquidazione annua dei conti a sensi dei precedenti articoli 8 e 9, risultasse inferiore al prezzo minimo garentito di cui al primo comma del presente articolo, la differenza farà carico allo Stato, limitatamente agli zolfi per i quali la garenzia è stata concessa, salvo rivalsa sulle vendite future.

A tale effetto, per gli esercizi finanziari 1933-34 e 1934-35, sarà stanziato annualmente, con decreto del Ministro per le finanze, in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni, un fondo di dieci milioni di lire.

Art. 11.

La liquidazione degli zolfi assegnati in proprietà al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in liquidazione a norma del R. decreto-legge 20 luglio 1932, numero 945, è assunta dall'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano.

La gestione di tale liquidazione, compresi i crediti e debiti relativi, sarà, ad ogni effetto, tenuta completamente distinta, come gestione di stralcio, e seguiterà a svolgersi con le norme del R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, e del R. decreto 22 ottobre 1932, n. 1379.

Gli zolfi dello stock che detto Consorzio in liquidazione avrà consegnati o consegnerà ai compratori dal 1° agosto 1933 in conseguenza di vendite già concluse, saranno considerati come venduti dall'Ufficio predetto nel suo primo esercizio; è però fatto obbligo all'Ufficio di restituirli in detto esercizio alla gestione di liquidazione, nelle medesime quantità e qualità, posti negli stessi depositi dei magazzini generali dai quali sono stati prelevati e franchi da ogni spesa.

Per l'esercizio 1933-34 è sospesa la vendita della rata di stock stabilita dal R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945.

Art. 12.

La vendita e la lavorazione del minerale di zolfo sono vietate.

Esse possono essere tuttavia consentite con le condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, in misura non eccedente la media di produzione accertata nel triennio 1930-1932.

I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 13.

Il servizio di cassa dell'Ufficio è affidato al Banco di Sicilia nelle cui casse debbono essere versati tutti gli introiti dell'Ufficio stesso per la vendita degli zolfi o per altre cause.

Art. 14.

L'Ufficio assume il personale occorrente per il funzionamento dei propri servizi, in base alle norme del contratto di impiego privato.

Art. 15.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze, e col Ministro per la giustizia, saranno stabilite le norme per l'esecuzione e la integrazione del presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 126. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 ottobre 1933, n. 1700.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1932-X, n. 913, portante modificazioni dell'art. 31 della su ricordata legge 18 giugno 1931, n. 987, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1871;

Vista la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1933, che modifica l'art. 19 della su ricordata legge 18 giugno 1931, n. 987;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1099, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici, approvato con decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1474;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni di cui al R. decreto-legge 23 giugno 1932, n. 913, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1871, ed alla legge 22 dicembre 1932, n. 1933; regolamento che viene annesso al presente decreto, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE BONO — DE FRANCISCI — JUNG — ERCOLE — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 94. — MANCINI.

Regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni (R. D. L. 23 giugno 1932-X, n. 913, e legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1933).

TITOLO I.

Del servizio di vigilanza, di segnalazione e di cura delle malattie delle piante.

CAPITOLO I.

ORGANI INCARICATI DEL SERVIZIO PER LA DIFESA DELLE PIANTE.

Art. 1.

Dell'ufficio centrale per la difesa delle piante.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarà costituito l'ufficio centrale per la difesa delle piante, avvalendosi del personale di cui al R. decreto 19 marzo 1931, n. 247.

Con il decreto di costituzione saranno precisati i compiti e le funzioni dell'ufficio suddetto.

Art. 2.

Direzione ed organi del servizio per la difesa delle piante.

L'ufficio centrale per la difesa delle piante di cui all'articolo precedente, per l'esplicazione dei servizi di vigilanza, segnalazione e cura delle piante, ai sensi della legge, si avvale dei seguenti organi:

a) Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

b) Istituti di ricerca e di sperimentazione scientifica per la fitopatologia;

c) Osservatori per le malattie delle piante;

d) Commissariati provinciali per le malattie delle piante.

Art. 3.

Del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante.

Il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, che si riunisce, di regola, in seduta plenaria, nella sua prima riunione, provvederà a formare nel suo seno, una sezione economica, per la risoluzione di questioni inerenti alla organizzazione consorziale di cui al titolo III della legge.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può far intervenire alle sedute plenarie del Comitato per la difesa delle piante funzionari o estranei all'Amministrazione, di speciale competenza, quando, per la natura delle questioni da trattare, ne reputi opportuno l'intervento; i medesimi hanno soltanto voto consultivo.

Le funzioni di segretario del Comitato per la difesa delle piante saranno affidate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, ad un funzionario del Ministero, appartenente al gruppo *A*.

Il trattamento economico da corrispondere ai componenti del Comitato è regolato a norma dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive modificazioni.

Art. 4.

Dei compiti del Comitato.

Il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante provvede, annualmente, a compilare o a modificare:

a) l'elenco dei parassiti delle piante, delle parti di piante e dei semi ritenuti pericolosi o sospetti, ai fini della difesa delle coltivazioni;

b) le norme da prescrivere per impedire la diffusione dei parassiti anzidetti;

c) l'elenco dei metodi di disinfezione e di cura e dei rimedi da adottare contro le malattie e i parassiti delle piante;

d) le eventuali norme da adottare nei casi in cui debba farsi luogo alla distruzione delle piante, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali;

e) l'elenco delle piante, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali, ospiti o veicolo di malattie e parassiti vegetali pericolosi o sospetti, sia ai fini della circolazione all'interno, che a quelli dell'importazione o dell'esportazione;

f) le norme da seguire nei casi dubbi circa la presenza o la natura della malattia, per i quali sia necessario prescrivere un congruo periodo di quarantena;

g) le prescrizioni circa l'impiego di imballaggi speciali per piante, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali che possono essere ospiti o veicolo di malattie pericolose o sospette.

Art. 5.

Degli Istituti di ricerca e di sperimentazione.

Gli Istituti di ricerca e di sperimentazione, di cui all'articolo 22 della legge, debbono:

1) compiere lo studio scientifico delle malattie;

2) sperimentare i metodi profilattici e di cura delle malattie;

3) giudicare della natura delle malattie nei casi dubbi o controversi;

4) inviare al servizio centrale del Ministero una relazione annuale sull'andamento è sulle cure delle malattie.

Le funzioni di direttore degli Istituti di ricerca e di sperimentazione saranno riconosciute con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro per le finanze.

Quando tali funzioni vengano conferite ad insegnanti di Università o di Istituti d'istruzione superiore o a direttori d'Istituti autonomi specializzati per la fitopatologia, nel su indicato decreto sarà determinata la retribuzione da corrispondersi ad essi, ai sensi dell'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 6.

Dei Regi osservatori per la difesa delle piante e delle loro attribuzioni.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno istituiti i Regi osservatori per le malattie delle piante e ne verrà fissata la circoscrizione.

L'incarico della direzione dei Regi osservatori per le malattie delle piante sarà, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, conferito a funzionari dello Stato o dirigenti di Istituti di propaganda e di sperimentazione anche autonomi.

Il Ministero, previo assenso dell'Amministrazione interessata, affiderà, tuttavia, le funzioni di Regi osservatori anche agli istituti di ricerca e di sperimentazione, di cui al precedente articolo, ai Laboratori di patologia vegetale e di entomologia agraria dei Regi istituti superiori agrari del Regno ed ai Laboratori di ogni altra istituzione governativa, di carattere superiore, quando abbiano personale e mezzi adatti.

Per l'incarico della direzione dei Regi osservatori per le malattie delle piante, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui all'ultimo comma del precedente art. 5.

Gli osservatori per la difesa delle piante, oltre ai compiti ad essi devoluti dalla legge, debbono:

1) esaminare il materiale patologico ad essi inviato dai commissari provinciali e dai delegati speciali, di cui all'articolo 8;

2) studiare e seguire le malattie delle piante nella propria circoscrizione;

3) divulgare le istruzioni pratiche per combattere e prevenire le malattie;

4) inviare al Ministero un rapporto trimestrale sulle osservazioni fatte e sui lavori eseguiti;

5) raccogliere annualmente i dati statistici relativi alla diffusione delle malattie e ai danni da esse prodotti.

Art. 7.

Dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante e delle loro attribuzioni.

I Commissariati provinciali per le malattie delle piante assolvono i compiti ad essi affidati dalla legge e dal presente

regolamento, sotto le direttive dei Regi osservatori per le malattie delle piante. Essi, inoltre, provvedono alla propaganda sulle cause delle malattie e sui mezzi di profilassi e di difesa, d'accordo col Regio osservatorio della circoscrizione, al quale sono tenuti a denunziare la comparsa di parassiti e malattie delle piante e a fornire le notizie statistiche sui danni prodotti dalle malattie.

Art. 8.

Dei delegati speciali per le malattie delle piante.

Funzionano da delegati speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, addetti alla difesa delle piante, ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge:

1) i direttori degli Istituti di ricerca e di sperimentazione scientifica per la fitopatologia e l'entomologia agraria e il personale tecnico dipendente;

2) i direttori dei Regi osservatori per le malattie delle piante;

3) i direttori dei Regi commissariati provinciali e il personale tecnico dipendente;

4) gli ispettori delle malattie delle piante;

5) i delegati tecnici antifillosserici.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e su proposta dei Regi osservatori per le malattie delle piante, possono essere conferite le funzioni di delegato speciale per le malattie delle piante a professori di Istituti superiori di studio e sperimentazione, ad insegnanti di scuole agrarie medie ed anche a professionisti di speciale competenza.

Agli incaricati di siffatte funzioni, che non siano dipendenti dello Stato, sarà corrisposto un compenso, da stabilirsi col decreto che ne conferisce le funzioni, nella misura non superiore a L. 1200 annue.

I delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui ai numeri 1, 3, 4 e 5 e gli altri incaricati di siffatte funzioni, per effetto del precedente capoverso, sono alla dipendenza dei Regi osservatori per le malattie delle piante.

Tutti indistintamente i delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste addetti alla difesa delle piante hanno, nell'esercizio delle loro attribuzioni, funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria per l'accertamento delle contravvenzioni e per la redazione dei relativi verbali Per la loro identificazione personale devono essere muniti di speciale tessera, con fotografia, rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

Delle borse di studio.

Ai fini di preparare personale tecnico specializzato nella entomologia agraria e nella patologia vegetale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di concedere borse di studio da usufruire presso gli Istituti di ricerca e di sperimentazione o presso i Regi osservatori per la difesa delle piante.

Le borse saranno conferite mediante concorso pubblico, per esame e per titoli, tra laureati in scienze agrarie o in scienze naturali secondo norme che saranno fissate nel relativo bando.

L'ammontare delle borse di studio sarà stabilito con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo accordo col Ministero delle finanze.

CAPITOLO II.

VIGILANZA ALL'INTERNO.

Art. 10.

Dei vivai e degli stabilimenti orticoli.

Agli effetti dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, numero 987, sono considerati vivai di piante, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la preparazione e selezione delle sementi e stabilimenti o case di commercio di piante e semi destinati alla coltivazione, tutte quelle aziende, qualunque ne sia l'entità, la produzione e la natura, la cui ordinaria attività sia indirizzata a fini industriali o commerciali.

I vivai, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la preparazione e selezione di sementi appartenenti ad Enti agrari privati, consorziali o parastatali sono soggetti alle disposizioni dell'art. 1 della legge, qualora destinino, anche in parte, la loro produzione per la cessione a terzi a qualsiasi titolo.

Art. 11.

Della richiesta di autorizzazione.

La speciale autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 1 della legge, per l'esercizio di vivai di piante, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, e per aziende di vendita di piante, parti di piante e semi deve essere chiesta al prefetto, mediante domanda su carta da bollo, recante le seguenti indicazioni:

1) nome, cognome e paternità del proprietario dell'azienda;

2) nome, cognome e paternità del conduttore dell'azienda;

3) luogo ove sorge l'azienda (provincia, comune, località);

4) entità e specie della produzione per la quale si chiede l'autorizzazione;

5) se i prodotti sono destinati alla vendita all'interno o all'estero;

6) estensione del terreno adibito a vivaio e semenzaio (nel caso di vivaio o semenzaio o stabilimenti orticoli);

7) locali, macchinari ed attrezzi di cui dispone l'azienda, quando trattisi di stabilimenti per la preparazione e selezione delle sementi;

8) nel caso di aziende che commerciano piante, parti di piante e semi, di produzione altrui (oltre alle indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5), la provenienza abituale delle piante, parti di piante e semi commerciati;

9) provenienza delle marze occorrenti per gli innesti.

Le domande per impianti di vivai e di stabilimenti orticoli devono essere presentate non oltre il 31 agosto dell'anno in cui l'azienda intende iniziare il suo funzionamento.

Le domande per l'esercizio di stabilimenti di preparazione e selezione di sementi e per la vendita delle piante, parti di piante e semi possono essere inoltrate in qualunque periodo dell'anno.

Art. 12.

Della concessione dell'autorizzazione.

I prefetti, che ricevono le domande di autorizzazione di cui al precedente articolo, devono trasmetterle, per il prescritto parere, al commissario provinciale per le malattie delle piante della rispettiva provincia, entro 10 giorni dalla data di ricevimento.

Entro il termine di giorni 15, poi, i commissari per le malattie delle piante, eseguiti i controlli e gli accertamenti necessari, restituiranno al prefetto le domande, con il proprio parere, espresso per iscritto.

Il prefetto concede l'autorizzazione su speciale modulo numerato; il provvedimento che concede l'autorizzazione è pubblicato sul Foglio degli annunzi legali della provincia e sul Bollettino della Cattedra provinciale di agricoltura.

Art. 13.

Dei requisiti dei vivai per i prodotti destinati all'esportazione.

I proprietari, i direttori e i conduttori a qualunque titolo di vivai, nel caso in cui destinino, anche in parte, la produzione alla esportazione fuori del Regno, devono, nella domanda di cui agli articoli precedenti, esplicitamente dichiarare che il loro vivaio possiede anche i requisiti stabiliti dalle vigenti convenzioni internazionali.

Art. 14.

Delle ispezioni periodiche.

Il servizio di ispezione di cui all'art. 2 della legge è dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste affidato ai direttori dei Regi osservatori per le malattie delle piante, i quali possono esplicarlo sia direttamente, sia a mezzo dei delegati speciali per la difesa delle piante, di cui all'art. 8 del presente regolamento.

La distruzione totale o parziale di materiale infetto, nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge, dovrà essere eseguita in presenza dell'incaricato della ispezione.

In caso di resistenza da parte del proprietario o possessore o consegnatario del materiale infetto da distruggere, chi esegue l'ispezione può chiedere l'ausilio della forza pubblica, la quale è tenuta a prestarlo. Dell'accertamento dell'infezione ritenuta pericolosa e della conseguente distruzione del materiale deve essere redatto verbale firmato dagli intervenuti.

In casi di accertamento di infezioni ritenute curabili, chi esegue l'ispezione ha facoltà di imporre metodi curativi adatti, che il titolare dell'azienda ispezionata è obbligato ad eseguire. Durante il periodo della cura potrà essere, se del caso, ordinata, su proposta del Regio osservatorio e per il tempo da esso ritenuto necessario, la sospensione dell'autorizzazione.

I provvedimenti di revoca o di sospensione dell'autorizzazione sono presi dal prefetto non oltre cinque giorni dalla proposta fattane dal Regio osservatorio per le malattie delle piante.

Della omissione dell'obbligo della denuncia sancito all'articolo 7 della legge, gli incaricati delle ispezioni redigono verbale, che trasmettono all'autorità giudiziaria, al Regio osservatorio delle malattie delle piante e al prefetto della Provincia.

Art. 15.

Della circolazione all'interno.

Le prescrizioni di cui all'art. 5 della legge, che riguardano i documenti, certificati, etichette, ecc., si applicano a qualsiasi spedizione o circolazione di piante, parti di piante e semi, sia che esse avvengano su vie ferrate, che per vie di mare, lacuali, fluviali o aeree o su strade ordinarie.

Nei documenti richiesti dal citato art. 5 tutte le indicazioni devono essere scritte in inchiostro o a macchina, sempre in modo che siano chiare e facilmente leggibili.

Le etichette, di cui debbono essere muniti i colli contenenti piante, parti di piante e semi, dovranno essere in cartoncino resistente di color bianco, delle dimensioni minime di centimetri cinque per centimetri dieci.

Nel caso di spedizioni di piante, parti di piante e semi su vie ordinarie, i colli devono essere provvisti delle prescritte etichette ed essere accompagnati da una dichiarazione (in possesso di chi accompagna la merce) dello speditore, nella quale devono essere riportate le dichiarazioni richieste per le lettere di vettura.

I permessi di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge possono essere rilasciati, oltrechè dai Regi osservatori per le malattie delle piante e dai commissari provinciali per le malattie delle piante, anche dai delegati speciali di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 16.

Della circolazione di semi sospetti o non di inquinamento di cuscuta.

I colli contenenti semi, che possono essere veicolo di cuscuta, devono portare sull'etichetta prescritta dall'articolo 5 della legge e dall'art. 15 del presente regolamento, oltre la dichiarazione « esenti da cuscuta » anche la indicazione del certificato dell'analisi eseguita dagli Istituti autorizzati.

I semi spediti agli stabilimenti di decuscutazione devono portare scritta sull'etichetta la dichiarazione « destinati alla decuscutazione ».

Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere trascritte anche sulle lettere di vettura, note e fatture che accompagnano la merce e sulla dichiarazione di cui al precedente articolo, in caso di spedizione su strade ordinarie.

I semi di scarto, che possono essere veicolo di cuscuta, provenienti dalle operazioni di selezione meccanica e di decuscutazione, non possono essere messi in circolazione ove non siano stati preventivamente trattati in modo da privarli del loro potere germinativo.

Tale condizione deve essere dichiarata sui documenti che, a norma delle precedenti disposizioni, debbono accompagnare la merce.

I colli contenenti tale merce ed i relativi documenti di accompagno debbono, altresì, portare la indicazione « scarti per alimentazione bestiame ».

Art. 17.

Dell'uso delle dichiarazioni.

E' fatto divieto ai proprietari, conduttori, direttori di vivai di piante, di stabilimenti orticoli o di stabilimenti per la preparazione e selezione delle sementi, di coprire, con dichiarazione del nome dell'azienda della quale sono proprietari, conduttori o direttori, le spedizioni di piante, parti di piante e semi, non prodotte nei propri vivai e stabilimenti e non provenienti da vivai o stabilimenti autorizzati.

I contravventori saranno puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 2000, secondo le disposizioni del primo comma dell'articolo 34 della legge.

Art. 18.

Del commercio ambulante.

I produttori ed i commercianti, che abbiano ottenuta la autorizzazione di cui all'art. 1 della legge e che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 5, possono vendere la loro merce anche sui pubblici mercati, sia direttamente che a mezzo di terze persone, devono, in ogni caso, accompagnare la

merce stessa con la dichiarazione e con i certificati, di cui ai precedenti articoli 15 e 16 e munirla delle prescritte etichette. La merce dovrà essere consegnata agli acquirenti provvista anche di etichetta, che rechi le indicazioni di cui al su indicato articolo 5 della legge.

Le piante, parti di piante e semi, offerti in vendita, che vengono riconosciuti infetti, saranno confiscati e distrutti.

Art. 19.

Della circolazione delle viti.

Le spedizioni, comunque effettuate, di viti o parti di viti, anche secche, provviste di radici, da territori dichiarati infetti e sospetti di infestazione fillosserica e destinate a luoghi immuni, devono essere accompagnati, oltrechè dai documenti di cui al precedente articolo 15, da un certificato, rilasciato dal R. osservatorio per le malattie delle piante, che comprovi l'avvenuta disinfezione richiesta dall'art. 6 della legge.

Tale certificato non è prescritto per la circolazione del predetto materiale nell'àmbito di territori contermini infetti o sospetti da infestazione di fillossera.

Le viti, o parti di viti, prive di radici (talee), possono circolare, qualunque ne sia la provenienza e la destinazione, senza il certificato di cui al precedente comma 1.

Art. 20.

Controllo sulle circolazioni all'interno.

L'osservanza delle norme relative alla circolazione all'interno del Regno delle piante, parti di piante e semi, è esercitata dai Regi osservatori per le malattie delle piante, sia direttamente, sia a mezzo dei delegati speciali di cui al precedente articolo 8, coadiuvati dalla Milizia ferroviaria, portuale e stradale e dalla Milizia forestale.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge, gli incaricati del controllo sopra indicati potranno procedere al sequestro e alla distruzione di piante, parti di piante e semi circolanti nell'interno del Regno, sui quali venga accertata una infezione ritenuta pericolosa per la difesa delle piante coltivate. Delle operazioni di sequestro e di distruzione dovrà essere redatto verbale, che verrà trasmesso all'autorità giudiziaria.

CAPITOLO III.

VIGILANZA SULLA IMPORTAZIONE E SULLA ESPORTAZIONE.

Art. 21.

Del servizio di vigilanza.

Per il servizio di vigilanza nelle stazioni di confine e nei porti, ai sensi dell'art. 9 della legge, vigono le medesime disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 20 del presente regolamento.

L'applicazione delle disposizioni relative alla lettera *a*) dell'art. 9 della legge sarà regolata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 22.

Della vigilanza sull'esportazione.

Sulle norme da adottare, nel caso di controllo sull'esportazione di vegetali, disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o richieste da convenzioni internazionali o dai paesi importatori, sarà sentito il parere del Comitato per le malattie delle piante.

Il controllo fitosanitario per la esportazione dei vegetali di cui al comma precedente sarà eseguito dai Regi osservatori per le malattie delle piante, sia direttamente, sia a mezzo dei delegati speciali per la difesa delle piante, all'uopo autorizzati, coadiuvati dalla Milizia ferroviaria e portuale, dalla Regia guardia di finanza e dal personale della Regia dogana.

Art. 23.

Della quarantena.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato per le malattie delle piante, saranno fissate le norme generali per la quarantena da prescriversi, nei casi dubbi, circa la presenza e la natura delle malattie da cui eventualmente siano affette le piante, parti di piante e semi da importare.

CAPITOLO IV.

MALATTIE DELLE PIANTE - OPERAZIONI DI DIFESA E SUSSIDI.

Art. 24.

Delle malattie delle piante.

S'intendono per malattie delle piante, ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, quelle determinate da cause inorganiche e quelle derivanti da cause organiche (parassiti vegetali, in essi comprese le piante infestanti, e parassiti animali, fra essi compresi gli animali danneggiatori di qualsiasi specie).

Art. 25.

Della esecuzione delle cure obbligatorie.

Quando sia resa obbligatoria, ai sensi della lettera *a*) dell'art. 11 della legge, l'applicazione dei rimedi contro le malattie od altri nemici delle piante, compreso il metodo distruttivo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può nominare, di volta in volta, un commissario speciale, con l'incarico di sorvegliare l'andamento delle lotte e di disporre la esecuzione delle operazioni di difesa a carico degli inadempienti o dei ritardatari.

Il decreto di nomina del commissario è reso pubblico affiggendolo all'albo dei comuni nei territori dei quali dovranno applicarsi i rimedi.

Il commissario speciale, quando sia incaricato di dirigere e sorvegliare lotte che interessano più provincie, può essere assistito dai commissari provinciali di cui all'art. 22 della legge.

Art. 26.

Dei commissari speciali e delle loro attribuzioni.

I commissari speciali previsti dal precedente articolo, possono essere scelti all'infuori del personale addetto ai servizi di difesa delle piante, di cui all'art. 22 della legge.

Ai commissari speciali che siano estranei all'Amministrazione dello Stato sarà corrisposta una retribuzione da determinarsi, di concerto col Ministero delle finanze, nel decreto che ne conferisce l'incarico, ai sensi dell'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

I commissari speciali incaricati di dirigere e sorvegliare le operazioni di difesa, oltre che dal commissario provinciale per le malattie delle piante, sono assistiti da un rappresentante della Associazione sindacale giuridicamente riconosciuta dei datori di lavoro e da un rappresentante dell'Associazione sindacale giuridicamente riconosciuta dei lavoratori dell'agricoltura, competenti per territorio.

I podestà dei Comuni interessati alle lotte assumono le funzioni di commissari comunali alle dipendenze del commissario speciale; essi sono assistiti da un rappresentante dell'Associazione sindacale giuridicamente riconosciuta dei datori di lavoro dell'agricoltura, e nella cui competenza territoriale rientra il Comune.

Art. 27.

Della esecuzione pratica delle operazioni di difesa.

Per la esecuzione delle operazioni di lotta di cui all'art. 25 del presente regolamento, il commissario speciale ha facoltà di assumere la mano d'opera necessaria (capi squadra ed operai) o di affidare il compimento delle operazioni disposte agli stessi interessati, siano essi singoli od associati.

Analoghe facoltà sono concesse al commissario speciale nei casi previsti dagli articoli 28 e 29 della legge.

Art. 28.

Delle spese occorrenti per le cure obbligatorie.

Le spese per l'applicazione obbligatoria dei rimedi contro le malattie e per l'impiego dei mezzi di lotta, ivi compreso quello per i metodi distruttivi, sono a totale carico degli interessati, salvo il disposto del 3° comma dell'art. 4 e degli articoli 28 e 29 della legge, per i casi in essi previsti.

Art. 29.

Delle ripartizioni delle spese anticipate dallo Stato per operazioni di difesa a carico degli inadempienti.

Per la esecuzione delle operazioni di difesa a carico degli inadempienti o dei ritardatari, di cui all'art. 11 della legge, le spese occorrenti saranno anticipate dallo Stato. La liquidazione di tali spese è fatta dal commissario speciale di cui ai precedenti articoli, e, vistata dal prefetto, sarà notificata agli interessati per mezzo del podestà. Contro la relativa quota addebitata, gli interessati possono, entro 15 giorni dalla notificazione, ricorrere al prefetto, il quale provvede definitivamente.

Le somme risultanti dalla liquidazione definitiva saranno riscosse dall'esattore comunale, con le norme e colla procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette, e con lo stesso aggio.

Art. 30.

Della ripartizione delle spese anticipate dallo Stato per la esecuzione diretta delle operazioni di lotta.

Nel caso previsto dall'art. 29 della legge, le quote di competenza degli Enti locali e dei proprietari interessati nella spesa anticipata dallo Stato per l'esecuzione diretta delle operazioni di lotta saranno liquidate e riscosse con le stesse norme di cui al precedente articolo.

Per il rimborso di dette spese è ammessa la ratizzazione.

Per ottenere tale ratizzazione gli Enti interessati dovranno farne istanza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, previo accordo col Ministero delle finanze, deciderà in merito.

I Consorzi, i Comuni e le Provincie dovranno garantire il regolare pagamento del debito ratizzato mediante delegazioni da rilasciare, per ciascuna annualità, secondo le norme contenute nei successivi articoli.

Nei riguardi dei proprietari interessati, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'accordo col Ministero delle finanze, stabilirà il numero degli esercizi finanziari nei quali dovrà essere rimborsata la quota di spesa loro spettante per i lavori di difesa.

Art. 31.

Delle operazioni di lotta eseguite dai Consorzi.

La esecuzione delle operazioni di difesa e l'applicazione dei mezzi di lotta che i Consorzi obbligatori e quelli volontari, riconosciuti o non, compiono a norma dell'art. 13 della legge, saranno disciplinate dai Regi osservatori per le malattie delle piante, quando non sia stato disposto diversamente, ai sensi del comma *a*) dell'art. 11 della legge.

Art. 32.

Della ripartizione delle spese anticipate dai Consorzi.

Le spese sostenute dai Consorzi per la esecuzione diretta delle lotte, nei casi previsti alla lettera *b*) dell'art. 13 della legge, saranno riscosse con le stesse modalità di cui all'articolo 29 del presente regolamento.

La ripartizione delle su indicate spese potrà essere fatta in base alla superficie del terreno difeso o al numero delle piante che subirono il trattamento.

Art. 33.

Del pagamento dei contributi da parte dello Stato.

Il concorso dello Stato nelle spese occorse per la esecuzione delle operazioni di difesa contro le malattie delle piante, e per i casi previsti dalla legge, sarà liquidato a favore dei Consorzi, Comuni o Provincie, in seguito a presentazione del conto consuntivo delle spese sostenute dagli Enti stessi, debitamente approvato dalla Regia prefettura.

Art. 34.

Della lotta contro le cavallette e del relativo concorso da parte dello Stato.

Il concorso dello Stato nelle spese per la lotta contro le cavallette, previsto dal 2° comma dell'articolo 28 della legge, può effettuarsi anche sotto forma di fornitura di veleni o di attrezzi.

Nei bilanci delle Provincie e dei Comuni interessati sarà stanziato un fondo speciale per sopperire alle spese per la lotta contro le cavallette che agli stessi fanno carico, a mente del disposto del 2° comma dell'art. 28 succitato.

Art. 35.

Del recupero delle spese anticipate dallo Stato.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunicherà a quello delle finanze, per il relativo recupero, l'importo delle spese dovute dai Consorzi e dagli Enti, ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge, indicando le eventuali ratizzazioni.

Art. 36.

Delle delegazioni sugli esattori.

I Consorzi, i Comuni e le Provincie debitrici di somme verso lo Stato, per i casi previsti all'art. 29 della legge, devono emettere delegazioni, a favore dell'Erario, per l'ammontare delle somme stesse, sugli esattori incaricati della riscossione dei contributi consorziali e delle imposte o sovrimposte dirette e indirette, in un termine non superiore di giorni 30 a quello nel quale avranno avuto notizia della liquidazione definitiva.

Qualora gli Enti debitori non emettessero le delegazioni nel termine anzidetto, si provvederà di ufficio: in quanto ai Comuni e alle Provincie, ai sensi della legge comunale e provinciale; in quanto ai Consorzi, mediante decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che terrà luogo delle delegazioni del Consorzio.

Alle delegazioni rilasciate dai Comuni, dalle Provincie e dai Consorzi sono applicabili le disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e del relativo regolamento 15 settembre 1923, n. 2090.

Art. 37.

Del rimborso di mutui concessi da Istituti di credito.

I prestiti di esercizio che gli Istituti di credito agrario sono autorizzati a concedere, ai sensi dell'art. 30 della legge, ai Consorzi obbligatori ed a quelli volontari riconosciuti, saranno ammortizzabili nel termine massimo di cinque anni.

Per la riscossione della somma mutuata, il Consorzio provvederà al rilascio di delegazioni sugli esattori incaricati delle riscossioni dei contributi consorziali, con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 36.

Art. 38.

Della ricerca della fillossera, delle operazioni di distruzione e di cura.

Agli effetti dell'art. 4 della legge, la ricerca della fillossera è affidata alla diretta competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per tale ricerca il Ministero potrà valersi del personale di cui all'art. 22 della legge, ed eventualmente assumere personale avventizio speciale. Le mansioni di detto personale avventizio e le retribuzioni ad esso spettanti per la durata dei lavori, saranno fissate col relativo decreto Ministeriale di assunzione, da emettersi di concerto col Ministero delle finanze.

Per le operazioni di distruzione delle viti fillosserate, nei casi previsti dall'art. 4 della legge, che sono eseguite direttamente dallo Stato, potrà essere nominato un commissario speciale, con le stesse modalità e le disposizioni stabilite dagli articoli 25 e 26 del presente regolamento.

Art. 39.

Dei sussidi.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge, sono considerati piccoli proprietari, coloni, affittuari, coltivatori diretti dei fondi danneggiati, coloro che, nell'ultimo triennio, ritrassero, complessivamente, un reddito annuo lordo non superiore a L. 1500.

Per ottenere il sussidio previsto dalla legge, gli interessati debbono rivolgere domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro un mese dal giorno nel quale fu effettuata la distruzione di cui si chiede il parziale risarcimento, comprovando la loro qualità di coltivatori diretti.

Il Ministero, in base a perizia dei danni affidata ad apposito incaricato, fissa, di volta in volta, la misura del sussidio che, in ogni caso, non potrà superare il 50 per cento del valore delle coltivazioni distrutte.

TITOLO II.

Consorzi di difesa contro le malattie delle piante e di miglioramento ed incremento delle coltivazioni.

CAPITOLO I.

Art. 40.

Degli interessati ai Consorzi obbligatori di difesa e di miglioramento ed incremento delle coltivazioni.

S'intendono interessati ai Consorzi obbligatori, agli effetti dei benefici prodotti dagli Enti e salvo quanto è disposto dai successivi articoli 53 e 55, i proprietari che conducono in economia i loro poderi, i fittaiuoli, gli usufruttuari, gli enfiteuti e gli utenti di quote di beni costituenti i demani comunali e i domini collettivi, i quali coltivino in tutto od in parte le piante della specie per la difesa delle quali il Consorzio si costituisce.

Dove vige la colonia parziaria sono interessati al Consorzio i proprietari del terreno e i coloni.

CAPITOLO II.

CONSORZI DI DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE.

Art. 41.

Dei Consorzi volontari.

La costituzione dei Consorzi volontari di cui all'art. 10 della legge, fra proprietari e conduttori, sieno persone od Enti, di terreni in cui siano piante attaccate da malattie od insetti diffusibili, deve essere fatta mediante atto pubblico.

Nell'atto costitutivo del Consorzio devono essere precisati lo scopo, la durata, la circoscrizione e la sede, nonchè i mezzi con i quali s'intende far fronte alle spese del funzionamento e i compiti del Consorzio medesimo.

Nello statuto dovranno essere stabiliti gli obblighi e i diritti dei consorziati e le norme interne per il funzionamento e l'amministrazione del Consorzio stesso, le quali non devono contrastare con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 42.

Del riconoscimento dei Consorzi volontari.

Per ottenere il riconoscimento di cui al 2° comma dell'art. 10 della legge, i Consorzi volontari costituiti secondo le norme del precedente art. 41 devono rivolgere domanda al prefetto. Alla domanda deve essere allegata copia dell'atto costitutivo del Consorzio e dello statuto.

Il riconoscimento non può essere concesso qualora il Consorzio non comprenda almeno un quarto dei proprietari o conduttori del territorio in cui avrà funzione il Consorzio, possedenti almeno il terzo in superficie del territorio stesso adibito alle coltivazioni che il Consorzio intende difendere.

Il riconoscimento ai fini della legge è fatto dal prefetto con proprio decreto, che è pubblicato sul Foglio degli annunzi legali della Provincia ed affisso all'Albo pretorio dei Comuni interessati per 15 giorni consecutivi.

Nel caso di consorzi costituiti tra i proprietari ed i conduttori di comuni appartenenti a provincie diverse, al riconoscimento stesso sarà provveduto con le norme di cui al 3° comma dell'art. 10 della legge.

Art. 43.

Dei Consorzi obbligatori.

Con decreto Ministeriale di cui alla lettera *b*) dell'art. 11 della legge, si dispone la costituzione di determinati Consorzi obbligatori nella zona da sottoporre a difesa e se ne stabilisce la durata. Il prefetto della Provincia interessata, poi, con proprio decreto, sentito il direttore del Regio osservatorio per le malattie delle piante competente, precisa la circoscrizione e la sede del suddetto Consorzio.

Il decreto prefettizio è pubblicato sul Foglio degli annunzi legali della Provincia ed affisso, per 15 giorni consecutivi, all'Albo pretorio dei Comuni interessati.

Le modalità di cui al precedente comma vigono anche per la pubblicazione del decreto Ministeriale che dispone la costituzione dei Consorzi obbligatori per i casi previsti dall'art. 12 della legge.

Art. 44.

Dei compiti dei Consorzi obbligatori.

I Consorzi obbligatori di difesa, oltre all'espletamento dei compiti ad essi demandati dalla legge, possono assumere, in seguito a deliberazione delle rispettive Commissioni amministrative e a parere favorevole delle relative Federazioni ove esistano o in mancanza della C. N. F. A. e del Comitato per le malattie delle piante, le funzioni di Consorzi per il miglioramento ed incremento delle coltivazioni.

Al conferimento di tali funzioni si farà luogo con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 43.

Nel caso che l'azione di difesa esplicata dal Consorzio venga a cessare, il Consorzio stesso potrà rimanere in vita con le funzioni di Consorzio di miglioramento e di incremento.

Tali funzioni saranno riconosciute con le modalità di cui ai precedenti comma.

CAPITOLO III.

Consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni.

Art. 45.

Della costituzione dei Consorzi.

La costituzione dei Consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni, con denominazione analoga a quella stabilita per i Consorzi della viticoltura e con indicazione della loro circoscrizione (provinciale, intercomunale o comunale) ha luogo con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Comitato per la difesa delle piante.

Il decreto, che — salvo quanto è disposto per i Consorzi per la viticoltura ai sensi del 1° comma dell'art. 15 della legge — ne stabilisce la circoscrizione, la sede e la durata (temporanea o permanente), è inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia ed affisso, per 15 giorni consecutivi, all'Albo pretorio dei Comuni facenti parte del Consorzio.

Art. 46.

Dei compiti dei Consorzi.

Ai Consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni, oltre i compiti ad essi affidati dalla legge, e che si riferiscono, principalmente, al miglioramento tecnico ed economico tanto della coltivazione quanto della trasformazione e della vendita dei prodotti e dei sotto prodotti, è demandata anche la difesa contro le malattie delle piante, salvo diverse disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 47.

Dell'assorbimento di Consorzi per la difesa e l'incremento delle coltivazioni.

Ai sensi dell'art. 32 della legge, l'assorbimento, da parte di un Consorzio di miglioramento ed incremento delle coltivazioni, di costituendi Consorzi per la difesa ed incremento di altre coltivazioni, ha luogo, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle federazioni rispettive di cui all'art. 20 della legge e del Comitato per le malattie delle piante, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste da pubblicarsi con le modalità di cui ai precedenti articoli.

CAPITOLO IV.

Compilazione degli elenchi dei contribuenti e dei ruoli di contribuzione.

Art. 48.

Della formazione degli elenchi.

All'atto della costituzione del Consorzio obbligatorio i podestà, su invito del prefetto, debbono procedere, ai sensi ed agli effetti dell'art. 31 della legge, alla formazione degli elenchi dei proprietari di terreni per i territori compresi nella circoscrizione del Consorzio.

Agli effetti della compilazione degli elenchi suddetti, gli enfiteuti a tempo indeterminato debbono considerarsi proprietari.

Gli elenchi contenenti, oltre il nome, cognome e domicilio dei proprietari di terreni, e, per ciascuno di essi, la indicazione della località e della estensione delle colture o del numero delle piante da difendere, sono pubblicati nell'Albo comunale per 10 giorni consecutivi, comprendenti due domeniche. Dopo la pubblicazione, gli elenchi sono, dai podestà, trasmessi all'amministrazione del Consorzio.

Entro 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione degli elenchi, chiunque abbia interesse può ricorrere al prefetto, che decide in via definitiva, perchè siano incluse od escluse dagli elenchi stessi le persone omesse o indebitamente iscritte e perchè siano corrette le indicazioni erronee.

Scaduto tale termine senza alcun ricorso e dopo il decreto col quale il prefetto decide sui ricorsi, gli elenchi diventano definitivi.

Art. 49.

Del controllo degli elenchi.

Per la compilazione degli elenchi dei proprietari di terreni compresi nella circoscrizione del Consorzio, i podestà potranno ordinare l'obbligo della denuncia da parte dei detti proprietari o provvedere di ufficio.

Per il controllo dell'esattezza delle denuncie o per la compilazione di ufficio degli elenchi, i podestà potranno valersi dei dati e delle notizie che gli Uffici del registro, delle imposte dirette e del catasto sono tenuti a fornire gratuitamente.

Art. 50.

Delle variazioni agli elenchi.

I proprietari di terreni debbono denunziare al Consorzio i trasferimenti di proprietà e le modificazioni di coltura per

le opportune variazioni all'elenco dei consorziati e al ruolo di contribuenza.

Per il controllo dell'esattezza delle denunzie e per compilare e tenere annualmente aggiornato il registro delle proprietà soggette a contribuzioni, l'amministrazione del Consorzio può avvalersi delle facoltà di cui al precedente articolo 49.

Art. 51.

Dei ruoli di contribuzione.

I ruoli di contribuzione, compilati dalla Commissione amministrativa in base agli elenchi dei proprietari di terreni compresi nella circoscrizione del Consorzio, e redatti ed aggiornati ai sensi dei precedenti articoli 48 e 49, devono contenere il nome e cognome dei contribuenti e l'ammontare della somma da essi dovuta.

I ruoli, con l'indicazione delle rate, le cui scadenze nell'anno solare, debbono coincidere con quelle delle imposte dirette, sono sottoscritti dal presidente della Commissione amministrativa o da chi ne fa le veci, e, previa esecutorietà da parte del prefetto e affissione nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette, sono consegnati all'esattore comunale entro la seconda quindicina del mese di dicembre di ciascun anno.

Entro sei mesi dalla pubblicazione, ogni interessato può ricorrere all'Amministrazione del Consorzio per fare rettificare gli errori di fatto eventualmente verificatisi nella formazione del ruolo.

Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

Contro la decisione della Commissione amministrativa è ammesso. nel termine di 30 giorni dalla notificazione, il reclamo al prefetto, il quale provvederà in via definitiva.

Art. 52.

Della trasmissione dei ruoli alle R. Prefetture.

L'Amministrazione del Consorzio, nel trasmettere i ruoli al prefetto, per il prescritto visto di esecutorietà, li accompagna, per la prima volta, con una copia dell'elenco dei proprietari dei terreni di cui all'art. 48.

Successivamente la Commissione amministrativa comunica al prefetto le variazioni introdotte nell'elenco medesimo e copia degli atti dai quali risultino le eventuali modificazioni di contributo approvato in conformità della legge.

Art. 53.

Dei contributi per la esecuzione della lotta contro le malattie delle piante da parte dei Consorzi di difesa.

I proprietari di terreni hanno diritto a rivalersi dell'importo delle contribuzioni, per l'esecuzione della lotta contro le malattie delle piante, sugli affittuari, coloni od altri comunque interessati all'azienda nei casi e nella misura sottoindicati:

I. Nei casi di affittanza.

1. Se trattasi di coltivazioni arboree od arbustive:

a) per le malattie che interessano tanto l'albero che il prodotto, l'importo sarà per metà a carico del proprietario e per l'altra metà a carico dell'affittuario;

b) per le malattie che interessano soltanto il prodotto, sarà a carico dell'affittuario.

2. Se trattasi di coltivazioni erbacee, l'importo sarà intieramente a carico dell'affittuario.

II. Nei casi di mezzadria ed altre forme di colonia parziaria, l'importo delle suddette contribuzioni sarà a carico tanto del proprietario quanto del colono in proporzione della rispettiva quota di ripartizione dei prodotti difesi.

III. Nei casi di usufrutto, di enfiteusi o di utenza di quote di beni costituenti demani comunali o domini collettivi le contribuzioni saranno a carico, rispettivamente, dell'usufruttuario, dell'enfiteuta o dell'utente.

Art. 54.

Dei contributi per le spese generali di amministrazione.

Le contribuzioni per le spese generali di amministrazione, di cui all'art. 14 della legge, sono a totale carico dei proprietari di terreni compresi nella circoscrizione del Consorzio

Art. 55.

Dei contributi per i Consorzi di miglioramento e di incremento delle coltivazioni.

I proprietari di terreni hanno diritto di rivalersi dell'importo delle contribuzioni, di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge, sugli affittuari, coloni od altri comunque interessati all'azienda nei casi e nella misura seguenti:

I. Nei casi di affittanza:

1. Se trattasi di coltivazioni arboree od arbustive, per metà a carico del proprietario e, per l'altra metà, dello affittuario.

2. Se trattasi, invece, di coltivazioni erbacee sarà interamente a carico dell'affittuario.

II. Nei casi di mezzadria e di altre forme di colonia parziaria l'importo delle suddette contribuzioni sarà tanto a carico del proprietario che del colono, in proporzione della rispettiva quota di ripartizione dei prodotti.

III. Nei casi di usufrutto, di enfiteusi o di utenza di quote di beni costituenti demani comunali o domini collettivi le contribuzioni saranno a carico, rispettivamente, dell'usufruttuario, dell'enfiteuta o dell'utente.

Art. 56.

Dell'aumento del contributo consorziale per i Consorzi della viticoltura.

Per ottenere l'autorizzazione ad aumentare la contribuzione consorziale, per il caso previsto dal comma 6 dell'articolo 15 della legge, i Consorzi per la viticoltura debbono presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredata dal programma di attività, che l'Ente si propone di svolgere nell'anno finanziario, e del relativo bilancio preventivo.

La domanda, debitamente istruita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è sottoposta all'esame del Comitato per le malattie delle piante, il quale emette il suo parere circa la misura dell'elevazione del contributo che può essere consentito al Consorzio.

CAPITOLO V.

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI.

Art. 57.

Della riscossione da parte degli esattori.

I contributi consorziali saranno riscossi dagli esattori comunali, avvalendosi delle norme e della procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette e con lo stesso aggio.

Gli esattori debbono versare alla cassa del Consorzio, entro dodici giorni dalle rispettive scadenze, l'importo totale di ciascuna rata di contributo spettante al Consorzio considerando riscosso anche il non riscosso. In caso di ritardo incorrono nella indennità di mora, a termini del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, di centesimi sei per ogni lira di contributo non versato.

Art. 58.

Della riscossione da parte dei ricevitori provinciali.

Qualora l'esattore non versi l'importo dei ruoli entro i termini stabiliti, il ricevitore provinciale, su ordinanza del prefetto, è tenuto a procedere sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore con le norme della legge e del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.

Il ricevitore ha diritto a procedere altresì per l'ammontare dell'aggio spettante all'esattore sui contributi non versati: in tal caso, l'aggio stesso è dovuto in favore del ricevitore a titolo di compenso del suo intervento ed il ricevitore ha diritto a riscuoterlo con la procedura da lui seguita per la riscossione coattiva dei contributi.

Art. 59.

Del rimborso delle quote inesigibili.

Per le somme che non sia stato possibile riscuotere mediante la procedura esecutiva, l'esattore delle imposte presenta al prefetto, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette, la domanda per il rimborso con i documenti occorrenti.

Il prefetto autorizza i rimborsi che risultino dovuti.

Art. 60.

Dell'ammortamento dei mutui concessi dallo Stato.

Le tangenti di contributo ceduto al Tesoro dello Stato per l'ammortamento dei mutui di cui all'art. 40 del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, devono essere versate, dagli esattori che hanno accettato le delegazioni, alla sezione di Regia tesoreria provinciale.

Art. 61.

Delle sanzioni per ritardato pagamento.

In caso di ritardato pagamento a carico degli esattori saranno applicate le sanzioni previste dal testo unico per la riscossione delle imposte dirette.

CAPITOLO VI.

AMMINISTRAZIONE DEI CONSORZI.

Art. 62.

Della nomina della Commissione amministrativa.

Entro 15 giorni dalla costituzione del Consorzio, gli Enti ai quali spetta la designazione dei componenti la Commissione amministrativa ai sensi dell'art. 24 della legge, trasmetteranno i nominativi dei propri designati.

La Commissione amministrativa è convocata per la prima volta dal prefetto entro 15 giorni dall'avvenuta nomina e, successivamente, dal presidente ogni qualvolta egli lo creda opportuno ovvero in seguito a richiesta della metà dei componenti.

Art. 63.

Dei compiti della Commissione amministrativa.

Nella sua prima adunanza la Commissione amministrativa nomina il vice presidente, il quale sostituisce, ove occorra, il presidente in tutte le sue attribuzioni.

Il presidente, ed in sua assenza il vice presidente, ha la rappresentanza del Consorzio a tutti gli effetti legali.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, se la votazione è palese. Le votazioni segrete, in caso di parità di voti, sono ripetute in una successiva adunanza, e se in questa le proposte non conseguono la maggioranza dei voti, si intendono respinte.

Il componente, che senza giustificato motivo non prenda parte a due sedute consecutive della Commissione amministrativa, decade dall'ufficio. La dichiarazione di decadenza deve essere pronunciata dalla Commissione amministrativa e comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed all'interessato.

Questi ha facoltà di ricorrere, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di decadenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide definitivamente.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può, in qualunque tempo, ordinare la convocazione di ufficio della Commissione amministrativa del Consorzio.

Entro un mese dalla sua nomina, la Commissione amministrativa del Consorzio provvederà a compilare il regolamento interno, per disciplinare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Ente, con le norme di cui alla legge ed al presente regolamento, da sottoporre, pel tramite delle rispettive Federazioni, qualora esistano, all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le deliberazioni che esorbitano dai compiti di ordinaria amministrazione, o che impegnano il bilancio del Consorzio oltre l'esercizio in corso, debbono essere approvate dalla competente Federazione e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai membri delle Commissioni amministratrici, residenti fuori della sede del Consorzio, compete soltanto il rimborso delle spese di viaggio a carico del Consorzio.

Art. 64.

Della consulenza economica.

Per il raggiungimento delle finalità affidate ai Consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni, anche dal lato economico, l'amministrazione del Consorzio potrà richiedere la consulenza di persona competente ed eventualmente provvedere all'assunzione in servizio di adatto incaricato con le norme di cui al successivo art. 78.

Art. 65.

Del commissario straordinario.

Lo scioglimento della Commissione amministrativa del Consorzio, ai sensi dell'art. 25 della legge, può essere disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche su proposta della competente Federazione.

Col decreto Ministeriale di scioglimento della Commissione si provvede alla nomina di un commissario per la straordinaria amministrazione, che durerà in carica fino alla costituzione della nuova Commissione e non oltre, in ogni caso, il periodo stabilito dalla legge.

Il commissario straordinario assume tutte le funzioni ed i poteri della Commissione amministrativa.

Al commissario straordinario, residente fuori della sede del Consorzio, compete soltanto il rimborso delle spese di viaggio a carico del Consorzio.

Art. 66.

Del bilancio preventivo e consuntivo dei Consorzi.

L'anno finanziario dei Consorzi corrisponde all'anno solare. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione amministrativa compila il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il mese di febbraio il conto consuntivo dell'anno precedente. Il conto consuntivo, con tutti i documenti giustificativi, è sottoposto all'esame dei revisori entro la prima decade di marzo e i revisori, entro lo stesso mese di marzo, lo restituiscono con apposita relazione.

Nel bilancio devono essere partitamente specificate le entrate e le spese, divise per titoli. Nelle entrate devono tenersi distinte le somme provenienti dai ruoli di contribuzione da quelle derivanti da contributi od altri proventi. Nelle uscite devono figurare le spese distinte in modo da rendere evidente l'entità complessiva ed il loro riparto.

Tanto il bilancio preventivo che il conto consuntivo dei Consorzi provinciali od intercomunali dovranno essere inviati, per il tramite della rispettiva Federazione, qualora esista, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro la prima decade di aprile, per la relativa approvazione.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dei Consorzi comunali sarà presentato all'approvazione del prefetto della Provincia.

Art. 67.

Collegio dei revisori dei conti.

La revisione dei conti consuntivi dei Consorzi provinciali o intercomunali è affidata ad un collegio di revisori costituito di quattro membri, di cui uno nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dalla Federazione rispettiva, o, in mancanza, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, un terzo dal prefetto della Provincia, scelto tra i funzionari di ragioneria ed il quarto designato dall'intendente di finanza tra i funzionari dipendenti.

Nel caso di Consorzi intercomunali tra Comuni di provincie diverse, il prefetto e l'intendente di finanza ai quali spetta la nomina di un revisore, sono quelli della provincia in cui ha sede il Consorzio.

I revisori hanno facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti di ufficio necessari per l'espletamento del loro compito.

Non possono essere nominati revisori i congiunti o affini fino al quarto grado col cassiere e con i membri della Commissione amministrativa.

La revisione dei conti consuntivi dei Consorzi comunali verrà affidata ad un funzionario di ragioneria della Prefettura, designato dal prefetto della Provincia.

Ai revisori residenti fuori della sede del Consorzio compete il rimborso delle spese di viaggio, a carico del Consorzio stesso.

Art. 68.

Delle spese.

Le spese della gestione consorziale sono disposte dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente. I mandati sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci, e dal segretario contabile.

Il cassiere estingue i mandati nei limiti degli stanziamenti di bilancio approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Egli è responsabile dei pagamenti eseguiti sotto forma diversa da quella ordinatagli.

Art. 69.

Dei contratti.

I contratti di acquisto in genere, il cui importo sia superiore a L. 5000, e quelli di affitto di immobili non possono essere stipulati senza la preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nè hanno valore giuridico nei confronti dei contraenti senza tale esplicita approvazione.

Art. 70.

Del servizio di cassa dei Consorzi.

Il servizio di cassa dei Consorzi provinciali è affidato, di regola, all'esattore del Comune capoluogo della provincia. Quando la Commissione amministrativa lo ritenga opportuno, il servizio di cassa può essere affidato ad un Istituto di credito di notoria solidità, che abbia sede nel capoluogo della provincia. Al cassiere può essere assegnato un compenso a carico del Consorzio.

Tale servizio, per i Consorzi intercomunali, è affidato all'esattore del Comune sede del Consorzio, e, per i Consorzi comunali, all'esattore del Comune stesso.

Le norme per il servizio di cassa e la misura dell'eventuale compenso al cassiere sono stabilite dalla Commissione amministrativa e sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero delle finanze.

La Commissione amministrativa deve fornire al cassiere una copia del bilancio di previsione firmata dal presidente e le variazioni che siano introdotte nel medesimo mediante storni deliberati.

La Presidenza dei Consorzi deve procedere, almeno due volte all'anno, in confronto del cassiere e con l'assistenza del segretario contabile, alla verifica dei fondi esistenti in cassa e dello stato delle riscossioni, redigendone verbale in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato al cassiere e l'altro conservato negli atti del Consorzio.

Quando il servizio di cassa del Consorzio venga gestito dall'esattore comunale, le relative verifiche di cassa dovranno effettuarsi con l'intervento del podestà e dei rappresentanti degli Enti che abbiano affidato al detto esattore il proprio servizio di tesoreria.

Si può prescindere dalle verifiche di cui sopra soltanto se il servizio di cassa sia affidato ad un Istituto di credito, ma in tale caso saranno, nella convenzione relativa, stabilite le norme per esercitare il riscontro sui versamenti, per riconoscere a brevi intervalli la situazione del conto corrente e per assicurare il regolare pagamento dei mandati.

Ad ogni cambiamento della commissione amministrativa, del presidente di essa o del cassiere, si deve procedere alla verificazione della cassa ed alla compilazione del relativo verbale.

Art. 71.

Della cauzione.

Se l'esattore gestisce anche il servizio di cassa del consorzio, è tenuto, per tale servizio, a prestare una cauzione nella misura e con le modalità concordate con la Commissione amministrativa.

Dall'obbligo di prestare tale cauzione potranno essere esonerati gli Istituti di credito di notoria solidità, assuntori del servizio di cassa del Consorzio.

Lo svincolo della cauzione prestata dal cassiere del Consorzio è autorizzato dalla Commissione consorziale, con apposita deliberazione.

CAPITOLO VII.

PERSONALE DEI CONSORZI.

Art. 72.

Della direzione tecnica dei Consorzi di difesa.

La direzione tecnica dei Consorzi di difesa contro le malattie delle piante a durata temporanea o permanente è affidata al Commissario provinciale per la difesa delle piante, sotto le direttive e la vigilanza tecnica del direttore del R. Osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio.

Art. 73.

Della nomina dei Direttori tecnici dei Consorzi di miglioramento ed incremento.

Per la nomina del direttore tecnico del Consorzio, quando non possa provvedersi, ai sensi dell'art. 27 della legge, mediante chiamata di funzionari appartenenti al ruolo dei delegati tecnici antifillosserici, la Commissione amministrativa deve bandire apposito concorso per titoli e per esami, fra i laureati in scienze agrarie.

Il bando del concorso deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed il relativo avviso, da pubblicarsi su due giornali di larga diffusione, di cui uno della Capitale, deve indicare le condizioni del concorso, i documenti necessari per prendervi parte ed il termine utile per la presentazione dei documenti stessi.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso, che sarà composta di tre membri, di cui uno, con funzione di presidente, designato dal Ministero stesso, uno dal Consorzio interessato ed il terzo dalla Federazione rispettiva ed in mancanza dalla C.N.F.A., scelto nella persona di un tecnico.

Entro un mese dall'espletamento del concorso la Commissione aggiudicatrice dovrà presentare le sue conclusioni.

Art. 74.

Della nomina per chiamata.

I funzionari del ruolo transitorio dei delegati tecnici antifillosserici (delegati tecnici capi e delegati tecnici), di cui al R. decreto 19 marzo 1931, n. 247, che, ai sensi ed in dipendenza dell'art. 27 e dell'ultimo comma dell'art. 22 della legge, vengano chiamati, previo parere favorevole della Commissione amministrativa della Federazione dei Consorzi, alla direzione tecnica dei Consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni, mantengono la loro qualifica di funzionari dello Stato. In tal caso i Consorzi devono rimborsare allo Stato tutte le spese per competenze dovute al detto personale.

Analogamente, per quanto concerne il trattamento di quiescenza da liquidare allo stesso personale, a norma delle disposizioni sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato, il relativo importo deve essere ripartito tra Stato e Consorzi in ragione della somma totale degli stipendi che ognuno di essi avrà corrisposto al funzionario.

Art. 75.

Della designazione del direttore tecnico di più Consorzi.

Qualora due o più Consorzi intendano avvalersi dell'opera di un solo direttore, debbono chiedere il consenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, indicando la quota di stipendio che ciascun Consorzio intende assumersi o la quota dell'emolumento da corrispondersi nel caso previsto dal precedente articolo.

Qualora la nomina debba farsi per concorso, i Consorzi provvederanno secondo le norme di cui all'art. 73 del presente regolamento, prendendo accordi per il componente della Commissione giudicatrice di loro spettanza. In caso di disaccordo sulla nomina di detto membro, la designazione è devoluta alla Federazione o, in mancanza, al Consorzio la cui attività riveste maggiore importanza.

Art. 76.

Del trattamento economico ai direttori tecnici dei Consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni.

La Commissione amministrativa per i Consorzi su indicati, con capitolato tipo, da sottoporre all'esame del Consiglio di amministrazione delle Federazioni rispettive, ove esistano, ed alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fisserà lo stipendio annuo lordo da corrispondere, a carico del bilancio consorziale, ai direttori tecnici assunti per concorso.

Con lo stesso capitolato saranno altresì stabiliti gli obblighi e i doveri dei predetti direttori tecnici, i cômpiti ad essi demandati, nonchè la natura e le norme per l'applicazione di provvedimenti disciplinari, le cause di dispensa dal servizio ed ogni altra eventuale modalità.

Art. 77.

Del personale occorrente ai Consorzi di difesa a durata temporanea.

I Consorzi temporanei di difesa hanno facoltà di assumere, per la durata delle operazioni, il personale amministrativo e quello tecnico esecutivo strettamente necessario.

Le modalità di assunzione del personale suddetto, i cômpiti di esso e le retribuzioni saranno stabiliti dalla Commissione amministrativa, con deliberazione da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 78.

Del personale occorrente ai Consorzi permanenti.

Col regolamento di cui al precedente articolo 63 le Commissioni amministrative dei Consorzi provvederanno a stabilire le norme per l'assunzione e i cômpiti da affidarsi al personale tecnico inferiore ed a quello amministrativo (segretario-contabile) e di ordine.

Al regolamento deve essere allegata la relativa tabella organica.

La designazione del personale tecnico inferiore ha luogo fra coloro che abbiano comunque il titolo di perito agrario ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, e della legge 15 giugno 1931, n. 889, o tra i licenziati delle già Regie scuole speciali di viticultura ed enologia e della Scuola pratica di agricoltura a corso superiore di Voghera.

Nel personale tecnico inferiore non sono compresi coloro che esercitano soltanto funzioni di sorveglianza dei lavori nell'azienda.

Nei casi di cui al precedente art. 64, l'assunzione del personale avrà luogo mediante concorso, per titoli e per esami, tra laureati in scienze economiche e commerciali o diplomati in ragioneria o periti commerciali e con le altre modalità del succitato regolamento.

Art. 79.

In dipendenza del principio sancito con l'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, il trattamento economico di attività e di quiescenza, nonchè la dotazione numerica del personale di cui ai precedenti articoli 74, 76 e 78 deve essere concordato col Ministero delle finanze.

Art. 80.

Della direzione tecnica di più Consorzi.

Nei casi in cui un Consorzio abbia il duplice scopo della difesa e del miglioramento ed incremento delle coltivazioni, le operazioni di difesa si effettueranno, ai sensi del precedente articolo 68, sotto le direttive e la vigilanza tecnica del direttore del Regio osservatorio per le malattie delle piante.

CAPITOLO VIII.

DELLA CONCESSIONE ED AMMORTAMENTO DEI MUTUI DI FAVORE AI CONSORZI PROVINCIALI PER LA VITICOLTURA.

Art. 81.

(Art. 115, Reg. 13 giugno 1918, n. 1099) (modificato).

Per ottenere la concessione dei mutui di favore autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 40 del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474), la Commissione amministrativa dei Consorzi provinciali per la viticoltura deve presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredata dal piano di massima dei lavori che il Consorzio intende eseguire per l'impianto e l'allevamento delle vigne a piante madri, destinate a produrre il legno americano nella quantità necessaria alla ricostituzione dell'intera superficie a vigneto compresa nella sua circoscrizione, e del piano particolareggiato dei lavori di immediata esecuzione, qualora l'impianto debba effettuarsi in diversi periodi.

La domanda di cui sopra deve contenere le seguenti indicazioni:

1) comune e contrada dove dovrà impiantarsi il vigneto a piante madri e superficie da adibirsi;

2) natura e profondità dello strato coltivabile e natura del sottosuolo;

3) sistema da seguire per effettuare lo scasso e profondità di questo;

4) sistema che verrà seguito per l'impianto e per l'allevamento delle viti;

5) opere accessorie necessarie.

Art. 82.

(Art. 117, Reg. citato) (modificato).

Il direttore del Consorzio che richiede il mutuo, con sua relazione, illustra il piano di massima e quello particolareggiato di cui all'art. 81.

Per il piano particolareggiato dei lavori di immediata esecuzione il direttore deve specificare:

a) il canone di fitto del terreno durante i primi 3 anni;

b) le spese per effettuare lo scasso e la sistemazione del terreno e quelle necessarie per la piantagione;

c) le spese colturali relative ai primi 3 anni, compreso quello dell'impianto;

d) le spese per l'acquisto di sostegni e per spese accessorie strettamente necessarie alla razionale coltivazione del vigneto.

Art. 83.

(Art. 118, Reg. citato) (modificato).

La domanda, debitamente istruita dal Ministero, è sottoposta all'esame del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, il quale emette il suo parere sull'ammontare della somma che può essere mutuata al Consorzio.

Art. 84.

(Art. 119, Reg. citato) (modificato).

La concessione dei mutui è autorizzata con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo l'ordine delle domande accolte e nei limiti della somma fissata dalle disposizioni vigenti.

Per incassare la somma mutuata il Consorzio presenta copia autentica della deliberazione con la quale l'Amministrazione consorziale accetta il mutuo della somma ed alle condizioni stabilite dal Ministero, consolida la contribuzione nel limite stabilito dall'art. 15 della legge ed autorizza il rilascio delle delegazioni dell'esattore consorziale a favore del Tesoro.

Se durante il periodo di ammortamento l'ammontare della contribuzione consorziale, portata al massimo consentito dalla legge, non raggiungesse l'importo della somma consolidata dovuta al Tesoro, la differenza sarà ripartita in proporzione delle spese e posta a carico degli attuali proprietari dei terreni che erano coltivati a vigneto nel tempo in cui il mutuo venne contratto.

La riscossione sarà effettuata mediante ruoli compilati in base ai riparti predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma del precedente comma, e agli esecutivi delle Intendenze di finanza secondo le disposizioni del testo unico per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 85.

(Art. 120, Reg. citato) (modificato).

Tra le clausole del contratto di mutuo i Consorzi devono includere l'obbligo di eseguire la piantagione entro il termine di due anni dalla data della stipulazione del contratto stesso.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con suo decreto, può revocare la concessione di mutuo o ridurlo all'importo delle spese occorse, nel caso che, nel periodo suddetto, la piantagione non fosse stata eseguita, ovvero fosse stata soltanto parzialmente eseguita.

Art. 86.

(Art. 121, Reg. citato) (modificato).

La somministrazione del mutuo può essere fatta anche per rate, in base allo stato dimostrativo dei lavori e delle spese eseguite, verificato e vidimato da un funzionario tecnico appositivamente incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il pagamento è eseguito mediante mandati diretti emessi dal Ministero, con quietanza del cassiere del Consorzio, vidimata dal presidente della Commissione amministrativa, e sempre entro i limiti della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 87.

(Art. 122, Reg. citato).

Al termine dei lavori e delle piantagioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste accerta, con suo decreto, lo importo effettivo delle somministrazioni del mutuo concesso e fissa l'ammontare definitivo dell'annualità, che lo stesso Ministero deve corrispondere alla Cassa depositi e prestiti,

per l'ammortamento della somma corrisposta e dei relativi interessi. Determina anche l'importo della quota di annualità che, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Consorzio deve versare al Tesoro dello Stato a titolo di parziale rimborso.

Art. 88.

(Art. 123, Reg. citato) (modificato).

Il versamento al Tesoro, da parte della Cassa depositi e prestiti, della somma corrispondente ai mutui o alle rate dei mutui da somministrarsi a favore dei Consorzi, sarà effettuata su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'interesse sulle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti non può superare il saggio stabilito annualmente dal Ministro per le finanze per i prestiti ordinari fatti dalla Cassa stessa.

L'interesse decorre dalla data del mandato emesso dalla Cassa depositi e prestiti per il versamento al Tesoro della somma richiesta.

Art. 89.

(Art. 125, Reg. citato) (modificato).

L'importo complessivo dei mutui da concedersi per gli scopi previsti dalla legge non può eccedere i 16 milioni di lire, comprese le somme finora anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 90.

(Art. 127, Reg. citato).

Il periodo di 25 anni stabilito dalla legge per l'ammortamento dei mutui decorrerà dal giorno in cui la Cassa depositi e prestiti ebbe ad emettere il mandato di versamento al Tesoro dell'intero importo del mutuo, o della prima rata di essa, nel caso in cui il mutuo venga somministrato in più rate.

Art. 91.

(Art. 128, Reg. citato) (modificato).

Le annualità posticipate dovute alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dell'importo integrale dei mutui concessi, anche quando non fossero stati per intero somministrati, devono essere versati alla Cassa medesima dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 luglio di ogni anno.

La prima annualità sarà versata entro il mese di luglio successivo alla somministrazione del mutuo o della prima rata del mutuo, nel caso in cui questo venga corrisposto a rate.

L'importo delle rate annuali di ammortamento è diminuito dello sconto relativo al periodo di tempo in cui, per effetto del 1° comma del presente articolo, viene anticipato il versamento delle singole annualità in confronto alla scadenza normale che essi avrebbero partendo dalla data della somministrazione del mutuo o della prima rata del mutuo.

Sulle somme rimaste da somministrare dopo iniziato il periodo di ammortamento, la Cassa depositi e prestiti liquida ogni anno, a favore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e al tasso di concessione del prestito, l'interesse in più calcolato sulle annualità scadute e riscosse.

I tre quarti dell'interesse così calcolato sono restituiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e versati al Tesoro con imputazione al capitolo « Entrate eventuali diverse dei Ministeri ». L'altro quarto da restituirsi è dalla Cassa depositi e prestiti pagato per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste direttamente ai Consorzi.

Se il prestito non dovesse essere somministrato nella intera somma autorizzata e l'annualità definitiva, fissata col decreto Ministeriale di cui all'art. 87 del presente regolamento, risultasse perciò inferiore all'importo di quella già versata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la Cassa depositi e prestiti provvede alla rinnovazione del piano di ammortamento e alla restituzione delle maggiori somme riscosse con le norme del presente articolo.

La quota di rimborso spettante al Ministero dell'agricoltura e delle foreste è versata al Tesoro quale ricupero di fondi.

Art. 92.

(Art. 129, Reg. citato) (modificato).

Le annualità di ammortamento di cui all'articolo precedente, sono a carico, per un quarto, dei Consorzi mutuatari.

Per ciascun Comune, compreso nella circoscrizione del Consorzio, debbono essere rilasciate delegazioni separate e per la quota di annualità incombente ai consorziati del rispettivo Comune.

Nel bilancio di entrata dello Stato è inscritto nella parte straordinaria, tra i rimborsi dovuti al Tesoro, un apposito capitolo per le quote di annualità corrisposte dai Consorzi giusta le vigenti disposizioni.

Art. 93.

(Art. 130, Reg. citato).

Autorizzato il mutuo, i Consorzi provinciali per la viticoltura rimettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le delegazioni in numero di venticinque per ogni esattore, rilasciate dal presidente del Consorzio.

Le delegazioni di cui sopra devono indicare la scadenza e l'importo, singolo e complessivo delle rate da versare alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale ed essere accettate, limitatamente al periodo della sua gestione, dall'esattore che riscuote i contributi del Consorzio.

L'importo di ciascuna delegazione è versato in sei rate bimestrali uguali entro 12 giorni dalla scadenza di ciascuna rata di contributo consorziale, cominciando dalla scadenza che segue immediatamente al pagamento del mutuo o della prima rata di esso.

Le rate sono dovute nella loro integrità indipendentemente dall'epoca in cui ha luogo la somministrazione del mutuo.

Nel caso di riduzione dell'annualità di ammortamento ai sensi dell'art. 91 ultimo comma del presente regolamento, viene ridotto anche l'importo delle delegazioni corrispondenti.

Art. 94.

(Art. 131, Reg. citato) (modificato).

Avvenuto il pagamento del mutuo, o della prima rata, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste rimette le delegazioni ritirate dai Consorzi alla Direzione generale del Tesoro, che vigila sulla riscossione delle quote medesime le quali sono date in carica all'intendente di finanza.

La Direzione generale del Tesoro trasmette le delegazioni alle Intendenze di finanza delle provincie in cui hanno sede i Consorzi debitori perchè ne autorizzino il deposito provvisorio, presso le rispettive Sezioni di Regia tesoreria.

Qualora l'importo delle delegazioni venga ridotto a norma dell'art. 91 del presente regolamento, la Direzione generale del Tesoro, in base alle comunicazioni ricevute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dispone per le conseguenti riduzioni delle delegazioni di garanzia.

Art. 95.

(Art. 132, Reg. citato).

I Consorzi provinciali per la viticoltura hanno l'obbligo di iscrivere ogni anno, per tutta la durata dell'ammorta-

mento, nei loro bilanci, le quote di annualità dovute all'erario, ed il Ministero, prima di concedere ai bilanci la prescritta approvazione, verifica l'esistenza di tale stanziamento.

Le Prefetture, prima di rendere esecutivi i ruoli dei contributi consorziali, debbono, a loro volta, accertarsi che nelle somme da ripartire sui ruoli medesimi sia compresa quella dovuta all'Erario per l'estinzione dei mutui di favore, e promuovere, in caso contrario, gli opportuni provvedimenti.

Art. 96.

(Art. 133, Reg. citato).

Gli esattori consorziali, allorchè effettuano alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale i versamenti, ritirano corrispondente quietanza con espresso riferimento alla rispettiva delegazione.

Alla fine di ogni anno le delegazioni estinte devono, dalla Intendenza di finanza, essere restituite al Consorzio interessato, dopo aver indicato su di esse, con annotazione firmata dal capo ragioniere e vidimata dall'intendente, le quietanze di Tesoreria emesse a saldo dell'importo delle delegazioni medesime.

Art. 97.

(Art. 134, Reg. citato).

Contro gli esattori consorziali rimasti in mora al pagamento di rate di delegazioni, i ricevitori provinciali delle imposte dirette, a richiesta della Direzione generale del Tesoro o della Intendenza di finanza, promuovono l'espropriazione delle cauzioni per il ricupero delle somme dovute e degli accessori.

È, però, in facoltà del Ministero delle finanze di procedere per il ricupero dei crediti in mora anche contro i Consorzi mutuatari.

Art. 98.

(Art. 135, Reg citato).

Non può essere autorizzato lo scioglimento del Consorzio finchè non sia stato integralmente estinto il mutuo di favore contratto in base alle vigenti disposizioni.

Qualora non fosse ancora trascorso il periodo di ammortamento del mutuo, per addivenire allo scioglimento, il Consorzio deve riscattare il residuo suo debito verso il Tesoro per annualità non ancora scadute versando in una sola volta il valore delle annualità stesse, scontate al medesimo saggio di interesse al quale il mutuo fu consentito.

Art. 99.

(Art. 136, Reg. citato).

Con le norme di cui al precedente articolo i Consorzi provinciali per la viticoltura possono provvedere in ogni tempo alla anticipata estinzione di tutto o parte del loro residuo debito verso lo Stato.

I pagamenti anticipati debbono, però, rappresentare lo importo di annualità intere debitamente scontato.

CAPITOLO IX.

Federazioni dei Consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni.

Art. 100.

Della costituzione delle Federazioni.

La costituzione delle Federazioni nazionali dei Consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni previste dall'art. 20 della legge, è promossa da uno o più Consorzi interessati ed avrà luogo quando vi abbiano aderito metà dei Consorzi stessi.

Costituita la Federazione l'adesione diviene obbligatoria.

Art. 101.

Del riconoscimento delle Federazioni.

Il riconoscimento delle Federazioni, l'approvazione del relativo statuto e delle eventuali modificazioni del regolamento interno, nonchè il loro scioglimento, viene fatto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle corporazioni.

Art. 102.

Degli scopi delle Federazioni.

Le Federazioni dei Consorzi hanno i seguenti scopi:

a) promuovere la costituzione dei Consorzi;

b) facilitare il raggiungimento degli scopi affidati ai Consorzi;

c) coordinare e disciplinare l'attività dei Consorzi per il raggiungimento di finalità di interesse generale della coltivazione per la quale sono sorti;

d) vigilare sul funzionamento dei Consorzi ed esprimere parere per quanto riguarda la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento dei Consorzi stessi.

Art. 103.

Dell'Assemblea.

L'assemblea dei presidenti dei Consorzi interessati, che si riunisce dopo l'avvenuto riconoscimento della Federazione, fisserà la quota annua e l'epoca del relativo versamento da corrispondersi dai Consorzi per il funzionamento della Federazione, in relazione all'ammontare dei ruoli di contribuzione.

Nella stessa seduta provvederà alla nomina dei rappresentanti dei Consorzi nella Commissione amministrativa di cui all'articolo seguente.

Art. 104.

Dell'amministrazione.

L'amministrazione delle Federazioni è affidata ad una Commissione costituita da 9 membri, dei quali 5 nominati dai Consorzi, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, uno dalla Confederazione nazionale fascista dei sindacati dell'agricoltura e uno del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli.

Art. 105.

Della Commissione amministrativa.

Le Commissioni amministratrici delle Federazioni durano in carica tre anni, dopo il quale termine devono essere rinnovate. I loro membri, però, possono essere rieletti.

Le Commissioni amministratrici delle Federazioni, nella prima seduta, nominano, nel loro seno, un presidente ed un vice presidente.

Il servizio di cassa viene disimpegnato da un Istituto di crédito, con le norme di cui all'art. 70 del presente regolamento.

Ai membri delle Commissioni amministratrici può essere assegnato un gettone di presenza per ogni giornata di riu-

nione, a carico del bilancio delle Federazioni, ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Ai membri residenti fuori di Roma spetta anche il rimborso delle spese di viaggio, pure a carico delle Federazioni.

Art. 106.

Del regolamento interno.

Le Commissioni amministratrici stabiliranno, con regolamento interno, i compiti assegnati rispettivamente al presidente ed al vice presidente, l'ordinamento interno dell'Amministrazione in relazione ai compiti tecnici ed economici ad esse affidati, ed in rapporto all'organizzazione interna dei Consorzi federati, nonchè le norme relative alla revisione contabile della gestione annuale.

Il regolamento stesso dovrà, altresì, contenere le norme relative al trattamento economico e alle mansioni del personale direttivo e del personale contabile e di ordine.

TITOLO III.

Disposizioni di carattere generale.

Art. 107.

Cessazione dei Consorzi.

I Consorzi permanenti cesseranno di funzionare qualora vengano a mancare le condizioni ed i bisogni per i quali vennero costituiti.

Per lo scioglimento dei Consorzi dovrà essere sentito il parere delle rispettive Federazioni e del Comitato per la difesa delle piante.

Art. 108.

Pene e sanzioni.

Le violazioni alle disposizioni degli articoli 11, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente regolamento saranno punite a norma delle disposizioni dell'art. 34 della legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1933, n. **1701.**

Provvedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre Provincie, nell'autunno 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vito il R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi in seguito ad alluvioni, piene, frane e mareggiate dell'autunno 1933;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa complessiva di L. 50.000.000 per provvedere, a norma delle disposizioni vigenti, alla riparazione dei danni in dipendenza di alluvioni, piene, frane e mareggiate dell'autunno 1933.

La suindicata somma, per L. 25.000.000, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1933-1934; e per la quota residua, graverà sulle disponibilità generali del bilancio dello stesso Ministero per l'esercizio 1934-35.

Art. 2.

Per la riparazione dei danni di cui al precedente articolo nelle provincie dell'Italia meridionale e insulare sono applicabili le disposiizoni del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2088, della legge 17 aprile 1930, n. 705, del R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 346, e del R. decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, emanate in occasione di analoghi danni nelle stesse Provincie negli anni dal 1929 al 1932.

Art. 3.

Le domande di sussidio per la riparazione o la ricostruzione di case di abitazione di proprietà privata, in applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo, devono essere presentate, a pena di decadenza, ai Provveditorati alle opere pubbliche ovvero agli Uffici del genio civile entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le domande di concessione di sussidi per le opere di interesse degli enti locali, devono essere presentate con le perizie dei lavori da eseguire, a pena di decadenza, ai predetti Provveditorati od agli Uffici del genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 139. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 1702.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchie delle Chiese di S. Antonio, S. Domenico e del Carmine, in Martina Franca.

N. 1702. R. decreto 30 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciute agli

effetti civili le Bolle dell'Arcivescovo di Taranto in data 31 dicembre 1931 relative alla erezione in parrocchie delle Chiese di S. Antonio, S. Domenico e del Carmine, in Martina Franca.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 13 novembre 1933.
Accettazione delle dimissioni rassegnate dal signor Bagno Umberto dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale il signor Bagno Umberto fu Ferdinando venne autorizzato ad esercitare la professione di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Visto il Nostro decreto in data 24 settembre 1932-X col quale il sig. Bagno Umberto venne nominato agente di cambio di ruolo presso la Borsa valori di Milano;
Vista la lettera del 20 settembre 1933-XI, con la quale il sig. Bagno Umberto ha rassegnate le proprie dimissioni dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Milano;
Vista la deliberazione 25 ottobre 1933-XI, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano, con la quale, su conforme avviso delle locali autorità di Borsa, si esprime parere favorevole all'accoglimento delle dimissioni dell'agente di cambio Bagno Umberto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 1° ottobre 1933-XI sono accettate le dimissioni del sig. Bagno Umberto da agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1933 - Anno XII
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 55. — GUALTIERI.

(6639)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1933.
Revoca dalla carica di rappresentanti di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali n. 6855 del 12 dicembre 1926 e n. 701 dell'8 febbraio 1932-X, con i quali i signori Bagno Manlio di Umberto e Cases Adolfo di Giuseppe vennero nominati rappresentanti alle grida del sig. Bagno Umberto fu Ferdinando, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;
Visto il Regio decreto di pari data del presente con il quale sono state accettate le dimissioni dalla carica di agente di cambio prodotte dal sig. Bagno Umberto;

Decreta:

È revocata la nomina dei signori Bagno Manlio e Cases Adolfo da rappresentanti alle grida del sig. Bagno Umberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 13 novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6640)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1933.
Approvazione dell'elenco dei Comuni danneggiati dalle alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, contenente provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932 nella circoscrizione territoriale dei Provveditorati alle opere pubbliche di Palermo, di Catanzaro, di Potenza e di Aquila;

Decreta:

Articolo unico.

È approvato, come appresso, l'elenco dei Comuni danneggiati dalle alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932 nella circoscrizione territoriale dei Provveditorati alle opere pubbliche di Potenza, di Aquila e Catanzaro, nei quali sono applicabili le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 346:
Provincia di Matera: Tursi.
Provincia di Potenza: Gallicchio, Missanello, Sant'Arcangelo.
Provincia di Pescara: San Valentino.
Provincia di Reggio Calabria: Agnana, Antonimina, Ardore, Canolo, Caulonia, Ciminà, Gerace Marina, Gerace Superiore, Gioiosa Jonica, Grotteria, Mammola, Martone, Portigliola, San Giovanni Gerace, Sant'Ilario del Jonio, Siderno.

Roma, addì 7 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro pei lavori pubblici: DI CROLLALANZA.
Il Ministro per le finanze: JUNG.

(6652)

DECRETO PREFETTIZIO 10 ottobre 1933.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 16983.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Dubrovich di Vincenzo e di Maria Ruzich, nato a Mattuglie il 1° novembre 1900 e residente a Mattuglie, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Dobrini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di resi-

denza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Dubrovich è ridotto nella forma italiana di « Dobrini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Chinchella, nata a Mattuglie il 30 novembre 1904, moglie;

Anna, nata a Mattuglie il 29 dicembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Mattuglie al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: DE BIASE.

(6291)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze il 17 dicembre 1933 ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 1639, riguardante la esenzione dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina.

(6655)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato relativo alla entrata in vigore delle Convenzioni internazionali di Ginevra sulla cambiale e sull'assegno bancario.

Il primo comma dell'avviso pubblicato nella rubrica « Disposizioni e comunicati » della *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1933, n. 286, col titolo Convenzioni internazionali di Ginevra sulla cambiale e sull'assegno bancario, va completato come segue: « Si fa presente, ad ogni buon fine, che l'entrata in vigore delle Convenzioni internazionali di Ginevra sulla cambiale e sull'assegno bancario ratificate dall'Italia rispettivamente il 31 agosto 1932 e il 31 agosto 1933 è la seguente: ».

(6648)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 %.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 80.

È stato chiesto il tramutamento della rendita consolidato 3,50 per cento, n. 779.776 di L. 175 a favore di Giacone Antonino fu Antonio domiciliato a Palermo e vincolato ad ipoteca per L. 245 a favore del Demanio e Tasse sugli affari per la cauzione di Scaglione Giovanni fu Giuseppe quale ricevitore del Demanio in Caltagirone.

Poichè durante le more dell'operazione per lo svincolo della rendita stessa e conseguente suo tramutamento non è stato possibile rinvenire il tagliando al 1° gennaio 1931 che la parte afferma avrebbe prodotto con il titolo all'inizio dell'operazione, il tagliando stesso deve ritenersi smarrito.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà al pagamento degli interessi di cui al detto tagliando, semprechè esso risulti insoluto, mediante buono a favore del predetto Giacone Antonino.

Roma, addì, 16 dicembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6633)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 266.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 dicembre 1933 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)		12.091
Inghilterra (Sterlina)		62.15
Francia (Franco)		74.473
Svizzera (Franco)		368.15
Albania (Franco)		—
Argentina (Peso oro)		—
Id. (Peso carta)		3.20
Austria (Shilling)		—
Belgio (Belga)		2.66
Brasile (Milreis)		—
Bulgaria (Leva)		—
Canadà (Dollaro)		12.25
Cecoslovacchia (Corona)		56.90
Cile (Peso)		—
Danimarca (Corona)		2.80
Egitto (Lira egiziana)		—
Germania (Reichsmark)		4.572
Grecia (Dracma)		—
Jugoslavia (Dinaro)		—
Norvegia (Corona)		3.16
Olanda (Fiorino)		7.69
Polonia (Zloty)		215 —
Rumenia (Leu)		—
Spagna (Peseta)		156.50
Svezia (Corona)		3.24
Turchia (Lira turca)		—
Ungheria (Pengo)		—
U. R. S. S. (Cervonetz)		—
Uruguay (Peso)		—
Rendita 3,50% (1906)		92.825
Id. 3,50% (1902)		91.625
Id. 3% lordo		66.775
Consolidato 5%		97.875
Buoni novennali. Scadenza 1934	maggio	100.60
	novembre	101.225
Id. id. id. 1940		106.625
Id. id. id. 1941		106.55
Obbligazioni Venezie 3,50%		94.40

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.